Consorzio di Bonifica Oglio Mella

PIANO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 - D.G.R. 17 aprile 2015 n. X/3420

TAVOLA	TITOLO	COMMISSARIO REGIONALE
	ANALISI DELLE OSSERVAZIONI	dott.ssa Gladys Lucchelli
SCALA		DIRETTORE
		Cesare Dioni
DATA ELABORATO		
luglio 2022		

GRUPPO DI LAVORO

Consorzio di Bonifica Oglio Mella
Piazza della Pace 21, 25039 Travagliato (BS) - Via Labirinto 151, 25125 Brescia
www.consorziodibonificaogliomella.com - segreteria@ogliomella.it

dott. Marco Bessi
Michela Castelnovo
ing. Matteo Cancelli
dott. agr. Diego Balduzzi
Andrea Vezzoli
prof. Giuseppe Barbero

ITech Environment & Engineering i4 Consulting S.r.l. Italy www.i4consulting.it
Galleria Milano 1, 35139 Padova
www.i4consulting.it - info@i4consulting.it

ing. Elisa Alessi Celegon
dott. Pietro Fanton
ing. Gianluca Lazzaro

Università degli Studi di Padova ICEA Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Via Marzolo 9, 35131 Padova
dipartimento.dicea@unipd.it

prof. ing. Gianluca Botter

REV. N.	DATA	NOTE	VERIFICATO	APPROVATO
01	07/2022	PRIMA EMISSIONE	DB	MB

1. INDICE

1 PREMESSE 5

1.1 Indicazioni procedurali 5

1.2 Struttura del documento 8

2 ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE 9

3 ANALISI DELLE OSSERVAZIONI ED EVENTUALE CONTRODEDUZIONI 10

3.1 Osservazione n.1 di Consorzio irriguo Seriola Vecchia di Chiari del 05/05/2022 10

3.2 Osservazione n.2 di Agostini ing. Angelo del 24/05/2022 10

3.3 Osservazione n.3 di Comune di Travagliato del 14/06/2022 10

3.4 Osservazione n.4 di Consorzio irriguo Seriola Vecchia di Chiari del 05/05/2022 11

3.4.1 Tavole allegate al piano di classificazione 11

3.4.2 Individuazione delle aree omogenee 11

3.4.3 Tariffazione binomia del contributo di irrigazione 11

3.4.4 Servizio di scarico 12

3.5 Osservazione n.5 di Snam del 20/06/2022 13

3.6 Osservazione n.6 di Seriola Fusia Terzo Di Chiari del 21/06/2022 13

3.7 Osservazione n.7 di ing. Angelo Agostini del 21/06/2022 14

3.7.1 Par. 2.1 - Riferimenti normativi 14

3.7.2 Par. 3 – Difformità del Piano di Classifica rispetto alle Linee Guida 14

3.7.3 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (1) 15

3.7.4 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (2) 16

3.7.5 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (3) 17

3.7.6 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (4) 18

3.7.7 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (5) 19

3.7.8 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo - conclusioni 20

3.7.9 Bacini idraulici (1) 21

3.7.10 Bacini idraulici (2) 23

3.7.11 Bacini idraulici (3) 24

3.7.12 Bacini idraulici - conclusioni 25

3.7.13 Determinazione del beneficio di bonifica (1) 26

3.7.14 Determinazione del beneficio di bonifica (2) 26
3.7.15 Determinazione del beneficio di bonifica (3) 27
3.7.16 IPD 27
3.7.17 IPB 31
3.7.18 IFE 32
3.7.19 IIB (1) 32
3.7.20 IIB (2) 33
3.7.21 IIB – AOB.1 33
3.7.22 IIB – AOB.2 34
3.7.23 Conclusioni 35
3.7.24 Dettagli nota di trasmissione (1) 35
3.7.25 Dettagli nota di trasmissione (2) 36
3.7.26 Sintesi (1) 36
3.7.27 Sintesi (2) 36
3.7.28 Sintesi (3) 37
3.7.29 Sintesi (4) 37
3.7.30 Sintesi (5) 37
3.7.31 Sintesi (6) 38
3.7.32 Sintesi (7) 38
3.7.33 Sintesi (8) 38
3.7.34 Sintesi (9) 39
3.7.35 Sintesi (10) 39
3.7.36 Sintesi (11) 39
3.7.37 Sintesi (12) 39
3.7.38 Sintesi (13) 40
3.8 Osservazione n.8 di Diana Federici del 21/06/2022 40
3.9 Osservazione n.9 di Agostini-Federici del 21/06/2022 41
3.10 Osservazione n.10 di DF98 srl del 21/06/2022 41
3.11 Osservazione n.11 di Lorenzo Buffoli, Luciana Margariti e Maria Buffoli del 21/06/2022 42
3.12 Osservazione n.12 di comune di Cologne del 21/06/2022 42
3.13 Osservazione n.13 di comune di Cazzago San Martino del 21/06/2022 43
3.14 Osservazione n.14 di comune di Palazzolo sull'Oglio del 21/06/2022 43

3.15 Osservazione n.15 di comune di Pontoglio del 21/06/2022 43

3.16 Osservazione n.16 di Mario Marcandelli del 21/06/2022 43

3.17 Osservazione n.17 di Federici-Gottardi del 21/06/2022 44

3.18 Osservazione n.18 di Bernardino Salogni del 21/06/2022 44

3.19 Osservazione n.19 di Alberto Agostini del 21/06/2022 45

3.20 Osservazione n.20 di comune di Coccaglio del 21/06/2022 45

3.21 Osservazione n.21 di comune di Erbusco del 21/06/2022 45

3.22 Osservazione n.22 di città di Chiari del 21/06/2022 46

3.23 Osservazione n.23 di Coldiretti Brescia del 21/06/2022 46

3.24 Osservazione n.24 di Mazzocchi Cesare e Marco del 21/06/2022 47

3.25 Osservazione n.25 di Condominio Corallo del 21/06/2022 48

3.26 Osservazione n.26 di Gabriele Zanni del 21/06/2022 48

3.27 Osservazione n.27 di Alessandra Agostini del 21/06/2022 49

3.28 Osservazione n.28 di Bonardi Giuseppe del 21/06/2022 49

3.29 Osservazione n.29 di Paolo Franceschetti del 21/06/2022 50

4 MODIFICHE AL PIANO DI CLASSIFICA 50

1 PREMESSE

1.1 Indicazioni procedurali

Il presente documento raccoglie e discute le osservazioni pervenute al Piano di Classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile (di seguito anche "Piano di Classifica"), depositato e pubblicato a decorrere dal 13 maggio 2022 dal Consorzio di bonifica Oglio Mella, di seguito per brevità "Consorzio".

Per una descrizione generale dell'Ente, si rimanda al paragrafo 1 del Piano di Classificazione, nel quale sono riportati altresì i riferimenti normativi che regolano in particolare la natura, gli obiettivi e le funzioni del Consorzio.

Ai sensi dell'art.59 del R.D.13 febbraio 1933, n.215, i Consorzi di bonifica hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate per l'adempimento dei loro fini istituzionali. Tale potere è normato dall'art.90 della L.R. 5 dicembre 2008, n.31.

In conformità al comma 1 del citato art. 90, il Consorzio ha avviato il procedimento per l'elaborazione di un Piano di classificazione degli immobili, sulla base del documento "Criteri, indirizzi e modalità procedimentali per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classificazione degli immobili, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008", che costituisce l'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2015, n. X/3420, ed è di seguito indicato per brevità come "Linee guida". In tale documento sono ulteriormente precisate e dettagliate le finalità e i contenuti del Piano di Classifica.

Le Linee guida stabiliscono altresì al paragrafo 12 la procedura necessaria per la redazione, l'adozione, l'istruttoria regionale e l'approvazione finale del Piano di Classifica.

12.1 Elaborazione piano

I Consorzi di bonifica, entro ventuno mesi dalla pubblicazione nel BURL dei presenti criteri e della relativa deliberazione regionale di approvazione, elaborano il piano di classificazione degli immobili ricadenti nel proprio comprensorio consortile, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere e dalle attività di bonifica e irrigazione e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei benefici medesimi.

Il piano deve inoltre definire ed individuare, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza per ciascun tipo di beneficio prodotto dall'azione consortile.

Entro il suddetto termine di ventuno mesi, il Consiglio di amministrazione prende atto dell'avvenuta elaborazione del piano e dispone affinché vengano acquisiti i pareri dei comuni e le eventuali osservazioni dei consorziati.

12.2 Parere dei comuni

I Consorzi, entro sette giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, comunicano ai Comuni interessati che il piano di classifica elaborato è depositato in forma cartacea presso la sede consortile e che lo stesso può essere visionato anche mediante consultazione del sito internet dell'Ente, espressamente indicato nella comunicazione.

I Comuni esprimono il loro parere, unitamente ad eventuali osservazioni, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione del consorzio. In caso di non espressione nei termini, il parere si intende favorevole.

12.3 Parere Regioni per consorzi interregionali

Per i piani di classifica dei consorzi di bonifica che operano su comprensori interregionali deve essere acquisito il parere della Regione finitima, secondo le modalità e la tempistica previste dalle vigenti intese sottoscritte con Regione Lombardia.

12.4 Pubblicazione piano e raccolta osservazioni

Dell'avvenuto deposito, presso la sede consortile, del piano deve esserne data comunicazione anche ai consorziati, entro il termine indicato nel paragrafo 12.2, mediante pubblicazione di apposita nota informativa sui siti internet del Consorzio e dei comuni interessati.

Eventuali osservazioni devono essere presentate al Consorzio di bonifica entro quaranta giorni dalla pubblicazione della nota informativa sul sito internet consortile.

Al fine di assicurare un'adeguata pubblicizzazione verso i consorziati, i consorzi pubblicano il comunicato almeno su due testate giornalistiche locali.

12.5 Controdeduzione osservazioni e adozione piano

Il Consorzio di bonifica esamina e valuta, mediante apposite controdeduzioni, i pareri espressi dai comuni e le eventuali osservazioni dai consorziati, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati nei paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

La delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di adozione del piano, da assumersi entro tredici giorni dalla scadenza del termine per effettuare le controdeduzioni, deve inoltre rendere conto dell'esito delle valutazioni e riportare le motivazioni per le osservazioni non accolte.

Entro i successivi cinque giorni, il Piano, unitamente al provvedimento di adozione, deve essere trasmesso, sia in formato cartaceo che in formato digitale, ai competenti uffici regionali per l'istruttoria e l'approvazione.

12.6 Istruttoria e approvazione piano

Gli uffici regionali effettuano l'istruttoria del piano verificandone la coerenza e la conformità alla l.r. 31/2008 ed ai presenti criteri, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano.

12.6.1 Formulazione richiesta modifiche e integrazioni

Il suddetto termine per l'istruttoria è interrotto se viene richiesto di modificare e/o integrare il piano.

Il piano modificato ed integrato secondo le indicazioni dei competenti uffici regionali non deve essere ritrasmesso ai comuni e agli altri soggetti interessati per i pareri di competenza e per le eventuali osservazioni.

12.6.2 Predisposizione e adozione piano definitivo

Nei casi in cui gli uffici regionali richiedano modifiche ed integrazioni, i consorzi hanno tempo trenta giorni per provvedervi.

Nei successivi quindici giorni il piano viene adottato in via definitiva dal Consiglio di amministrazione e trasmesso ai competenti uffici della Regione per l'approvazione.

12.6.3 Approvazione piano e pubblicazione delibera

Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria il Piano di classificazione degli immobili viene approvato con deliberazione di Giunta regionale, così come previsto dal comma 1, dell'articolo 90 della l.r. 31/2008.

La deliberazione di approvazione del Piano di classifica deve essere pubblicata nel BURL contestualmente alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuenza nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica.

In data 6 maggio 2022, con delibera n. 143/2022, il Commissario regionale ha preso atto dell'avvenuta elaborazione del Piano di Classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, disponendo "affinché la Direzione, in ottemperanza alle disposizioni regionali, predisponga tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione, messa a disposizione, pubblicizzazione e consultazione del Piano di Classifica nonché per la raccolta ed analisi delle osservazioni che dovessero pervenire".

Con tale atto risultano soddisfatte le indicazioni di cui al punto 12.1 delle linee guida.

In data 12 maggio 2022, gli uffici consortili hanno provveduto a comunicare con apposito avviso il deposito, a decorre dal 13 maggio, del Piano di Classificazione in forma cartacea presso la sede consortile e a pubblicare gli elaborati del

Piano sul sito internet del Consorzio, ai sensi dei punti 12.2 e 12.4 delle linee guida. L'avviso di deposito e di pubblicazione è stato altresì pubblicato sui due principali quotidiani locali della provincia di Brescia "Il Giornale di Brescia" e "Bresciaoggi", nei rispettivi numeri del 12 maggio 2022.

L'avviso è stato inoltre pubblicato sul numero 10/2022 del periodico "L'Agricoltore Bresciano", quindicinale di Confagricoltura Brescia e sul numero 5/2022 del periodico "Coldiretti Brescia", mensile di Coldiretti Brescia.

Con la nota prot. 1657 del 12 maggio 2022, è stato reso noto ai Comuni ricadenti nel territorio consortile del deposito e della pubblicazione del Piano di classifica, con la richiesta di pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio informatico delle singole amministrazioni comunali, nonché con la richiesta di espressione del loro parere nel termine di legge, unitamente ad eventuali osservazioni.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni al piano è stato fissato al 21 giugno 2022.

Le osservazioni pervenute al Consorzio sono elencate nel seguito.

Ai sensi del punto 12.5 delle linee guida, il termine di trenta giorni per la formulazione delle controdeduzioni è fissato al 21 luglio 2022, mentre il termine ultimo per l'adozione del Piano da parte del Commissario regionale è fissato al 14 luglio 2022.

1.2 Struttura del documento

Il documento è di seguito è organizzato in sezioni, ciascuna delle quali dedicata all'analisi di una osservazione pervenuta.

In ogni sezione è riportato, in tutto o in parte, il testo dell'osservazione pervenuta con formattazione come da esempio che segue.

Esempio testo originale dell'osservazione pervenuta

Eventuali richiami testuali alle Linee Guida dei Piano di Classificazione degli Immobili sono riportati con formattazione come da esempio che segue.

Esempio testo delle Linee Guida

Eventuali richiami al testo del Piano di Classifica pubblicato, oggetto di osservazione, sono invece riportati con formattazione come da esempio che segue.

Esempio testo di richiamo dal Piano di Classifica pubblicato

2 ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Le osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione del Piano di Classifica del Consorzio Oglio-Mella sono elencate nella tabella che segue.

N°	AUTORE	DATA DI INVIO
1	CONSORZIO IRRIGUO SERIOLA VECCHIA DI CHIARI	05/06/22
2	AGOSTINI ING. ANGELO	24/05/22
3	COMUNE DI TRAVAGLIATO	14/06/22
4	CONSORZIO IRRIGUO SERIOLA VECCHIA DI CHIARI	17/06/22
5	SNAM	20/06/22
6	SERIOLA FUSIA TERZO DI CHIARI	21/06/22
7	AGOSTINI ANGELO	21/06/22
8	DIANA FEDERICI	21/06/22
9	AGOSTINI FEDERICI	21/06/22
10	DF98 srl	21/06/22
11	LORENZO BUFFOLI, LUCIANA MARGARITI E MARIA BUFFOLI	21/06/22
12	COMUNE DI COLOGNE	21/06/22
13	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	21/06/22
14	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	21/06/22
15	COMUNE DI PONTOGLIO	21/06/22
16	MARCANDELLI MIRCO	21/06/22
17	FEDERICI - GOTTARDI	21/06/22
18	SALOGNI BERNARDINO	21/06/22
19	AGOSTINI ALBERTO	21/06/22
20	COMUNE DI COCCAGLIO	21/06/22
21	COMUNE DI ERBUSCO	21/06/22
22	CITTÀ DI CHIARI	21/06/22
23	COLDIRETTI BRESCIA	21/06/22
24	MAZZOCCHI CESARE E MARCO	21/06/22
25	CONDOMINIO CORALLO	21/06/22
26	ZANNI GABRIELE	21/06/22
27	AGOSTINI ALESSANDRA	21/06/22
28	BONARDI GIUSEPPE	21/06/22
29	FRANCESCHETTI PAOLO	21/06/22

3 ANALISI DELLE OSSERVAZIONI ED EVENTUALE CONTRODEDUZIONI

3.1 Osservazione n.1 di Consorzio irriguo Seriola Vecchia di Chiari del 05/05/2022

Visto che dal vs. sito non si comprende chiaramente l'elaborato grafico che evidenzia i Comuni compresi nel piano di classifica in quanto molto sfocato, chiediamo di inviarci un pdf leggibile dell'elaborato, al fine di una migliore comprensione.

Trattasi di nota pervenuta in data 5/5/2022, quindi prima della pubblicazione del Piano. Non si riferisce quindi ai documenti di Piano, ma probabilmente alla presentazione pubblica fatta prima della pubblicazione. Ad ogni modo nel piano è stata prevista la tavola di inquadramento territoriale generale (tav 1) nella quale sono rappresentati i comuni all'interno del comprensorio con una risoluzione che ritiene adeguata.

3.2 Osservazione n.2 di Agostini ing. Angelo del 24/05/2022

Chiedo copia della documentazione testuale o planimetrica relativa alla definizione puntuale o areale degli indici citati nella relazione del Piano ed utilizzati per il calcolo dei contributi di bonifica relativi all'intera area di prevista applicazione di contributi di bonifica.

Si veda la risposta data a simile osservazione da parte dello stesso autore di cui al paragrafo 3.7.13, cui si rimanda.

3.3 Osservazione n.3 di Comune di Travagliato del 14/06/2022

Dal piano non emergono elementi per dedurre il metodo e le basi di calcolo per quantificare quanto i cittadini, e i Comuni, verranno chiamati a contribuire, inoltre chiediamo di avere degli esempi concreti, calati su immobili del nostro territorio, per una valutazione oggettiva.

Nel piano dovrebbe essere specificato chiaramente l'ammontare del contributo consortile suddiviso per immobile/comune, in quanto dato necessario per la previsione delle spese da sostenere, ed eventualmente da inserire nel bilancio, per quanto riguarda l'importo a carico dei Comuni.

In assenza delle precise indicazioni del metodo di calcolo e delle basi numeriche (e non declamatorie) sulle quali il calcolo verrebbe applicato, il nostro ente non può che esprimere un parere negativo riguardo alla introduzione del piano in oggetto.

Come stabilito dalle Linee Guida regionali, il Piano fissa i criteri secondo cui vengono ripartite le spese a carico del consorzio, ma non definisce l'ammontare del contributo annuo. Pertanto l'osservazione non è pertinente e non può essere accolta.

3.4 Osservazione n.4 di Consorzio irriguo Seriola Vecchia di Chiari del 05/05/2022

3.4.1 Tavole allegate al piano di classificazione

Le tavole allegate al piano in esame non paiono raffigurare la situazione recente, in quanto non sono nelle stesse riportate le ultime arterie viarie realizzate.

In ogni caso detti elaborati non riportano nel dettaglio il sistema irriguo di competenza del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, limitandosi ad una individuazione grossolana.

Attesa tale situazione, non è possibile, allo stato, accertare che non vi siano sovrapposizioni tra i canali del comprensorio gestito in via esclusiva dal Consorzio Irriguo Seriola Vecchia di Chiari e quelli indicati nelle tavole del Piano.

Si chiede, se possibile, di provvedere alla corretta individuazione nel dettaglio del reticolo idrico riferibile al Consorzio di Bonifica Oglio Mella

Nelle tavole allegate al Piano è stato rappresentato il reticolo idrografico di cui all'Allegato C "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di bonifica" della Deliberazione n° xi / 5714 del 15/12/2021 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. xi/4037 e dei relativi allegati tecnici", oltre a quanto precisato nel successivo paragrafo 3.7.6.

3.4.2 Individuazione delle aree omogenee

Correttamente l'estensore precisa che il Consorzio di Bonifica Oglio Mella gestisce circa il 35% dell'intera superficie irrigata del suo comprensorio […]. A pag. 69 della relazione, ove viene descritta l'area omogenea Oglio Scorrimento (cod. AOI.2), si presuppone che il canale Seriola Nuova di Chiari sia un adduttore che porta acque irrigue che derivano dal fiume Oglio. Orbene, in merito si ritiene corretto evidenziare, affinché se ne dia atto nella versione definitiva del Piano in esame, che il canale Seriola Nuova di Chiari non prende acqua direttamente dal fiume Oglio, ma tramite i vasi del Consorzio Seriola Nuova di Chiari.

L'osservazione è stata accolta e, conseguentemente, la relazione è stata modificata come indicato.

3.4.3 Tariffazione binomia del contributo di irrigazione

Considerato l'onere che incombe sul Consorzio di Bonifica Oglio Mella (avente causa del Consorzio Irriguo Seriola Nuova di Chiari) di versare a favore dello scrivente Consorzio un canone annuo denominato "Vetra Pontoglio" e un contributo nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute per la gestione del vaso Vetra, si ritiene più corretto

che la determinazione della tariffa binomia prevista nel piano tenga conto nella c.d. quota fissa delle sole opere di manutenzione ordinaria, mentre nella c.d. quota variabile siano inseriti i costi per le opere di manutenzione straordinaria che, per loro stessa natura, non sono totalmente preventivabili. Ciò anche in linea con il contenuto delle convenzioni che da sempre regolano i rapporti economici tra i due consorzi, […].

La procedura scelta per l'applicazione della tariffa binomia segue pedissequamente quanto espresso dalle linee guida regionali, riportate anche a pag. 83 del piano pubblicato, e che vengono riprese per comodità nel paragrafo che segue. Anche in questo caso, la proposta non può quindi essere accolta perché non in linea con le L.G. di Regione Lombardia.

La quota fissa è espressione dei costi che il Consorzio sostiene per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua e degli impianti ad essa collegati in ciascuna unità territoriale. Essa rappresenta l'onere da sostenere per garantire a tutto il territorio irrigabile la fornitura di acqua e prescinde dal reale utilizzo. Misura quindi il beneficio potenziale arrecato ai terreni serviti, che vengono raggiunti dalla rete irrigua e che possono essere irrigati.

La quota variabile è espressione di parte o tutti i costi di esercizio sostenuti dal Consorzio per il servizio irriguo all'interno di ciascuna area omogenea.

3.4.4 Servizio di scarico

Nella tavola 4.1 sono raffigurati due scarichi posti nelle adiacenze del comprensorio di competenza esclusiva del Consorzio Irriguo Seriola Vecchia di Chiari. In merito si vuole precisare quanto segue:

a) Scarico Gnutti in Chiari

Detto scarico risulta correttamente riportato nella predetta tabella come "scarico industriale". In merito va osservato che il soggetto che trae beneficio da detto scarico è da individuarsi nella Trafileria Carlo Gnutti S.p.a., i cui effluenti scorrono in canali che fungono da collegamento tra lo stabilimento industriale e lo scarico in esame. Ne consegue che il Consorzio Irriguo Seriola Vecchia, proprietario del canale conduttore, non è legittimato passivamente al pagamento del canone concessorio.

b) Scarico Castrezzato

Nella tavola 4.1 viene individuato in territorio di Castrezzato lo scarico con colore verde ossia come "scarico depuratore". Invero, per quel che è dato sapere all'esponente, trattasi di "scarico sfioratore fognario" e andrebbe riportato in mappa con colore nocciola. Anche in questo caso, il Consorzio Irriguo Seriola Vecchia, gestore del canale di collegamento tra il depuratore e la presa di scarico, non può essere tenuto a versare il canone concessorio, non traendo beneficio da detto scarico.

In merito a questa osservazione, si segnala preliminarmente che il nuovo PdC in materia di scarichi prevede che non vengano apportate modifiche all'attuale quadro di convenzioni di scarico in vigore ("nell'ambito del presente Piano di Classifica si è optato quindi per mantenere in essere le concessioni già sottoscritte"). In merito invece alla segnalazione riguardante la modifica di tipologia per lo scarico Castrezzato, si conferma che lo stesso rientra nella tipologia "scarico depuratore".

3.5 Osservazione n.5 di Snam del 20/06/2022

La presente per informare/evidenziare che su tutto il territorio nazionale, ed in particolare nelle zone oggetto del nuovo Piano di Classifica degli immobili, sono posate condotte Snam Rete Gas trasportanti gas naturale, esercite ad alta pressione, […]. Vi invitiamo fermamente a voler preventivamente rivolgerVi alla scrivente ogni qualvolta Vs progetti/attività/operazioni, di qualsivoglia natura e destinazione, interessino o ricadano in prossimità di detta rete di trasporto ad alta pressione, sia essa ubicata in fondi privati o aree demaniali. Pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza delle condotte, l'incolumità di chiunque opera in prossimità delle stesse nonché scongiurare spiacevoli rischi, è doveroso che qualsiasi lavorazione e/o opera in prossimità di gasdotti venga preventivamente sottoposta ad una scrupolosa attività di analisi e valutazione del progetto, ai fini della successiva condivisione delle azioni da intraprendere.

Si ringrazia gli scriventi per l'osservazione, che verrà certamente tenuta presente nella pianificazione delle attività consortili che possano interessare la rete Snam. La nota riportata però non ha ripercussioni dirette per il Piano di Classifica, e quindi non si ritiene pertinente.

3.6 Osservazione n.6 di Seriola Fusia Terzo Di Chiari del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, cui si rimanda.

Inoltre, il Consorzio Irriguo Seriola Fusia Terzo di Chiari ha avanzato le osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Si aggiunge inoltre che la rete di canali irriguo del Consorzio Fusia esistenti nel bacino di scolo BS.2.1 non ha alcuna funzione di bonifica, in quanto l'elevata permeabilità dei terreni di tutto il comprensorio irriguo dello scrivente Consorzio non necessita, né mai ha necessitato in 685 anni di gestione, di alcuna rete di canali di scarico. Non sussiste quindi alcun beneficio per alcun terreno agricolo irrigato dallo scrivente Consorzio, dalla attività del Consorzio di Bonifica Oglio Mella né dalla presenza di canali di bonifica in estremità Sud del comprensorio irriguo, non utilizzati per lo scarico di acque meteoriche.

Con questa iniziativa si condivide pienamente l'inderogabile necessità di ricondurre detto Piano di Classifica ad un assetto rispettoso delle situazioni concrete del territorio, alla luce delle normative vigenti, attraverso opportune modifiche come indicate nelle osservazioni citate.

Per la risposta a questa osservazione si rimanda alla contro deduzione riguardante l'osservazione numero 3.7 riguardante il bacino BS.2.1 (es. paragrafi 3.7.5 e 3.7.9).

3.7 Osservazione n.7 di ing. Angelo Agostini del 21/06/2022

All'osservazione in oggetto è allegato un documento di "Osservazioni al Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili" a cura dello stesso autore dell'osservazione, che viene di seguito analizzato per punti.

Vengono quindi presentati di seguito i punti sollevati all'interno dell'osservazione in esame a partire dal capitolo 2 del documento presentato, lasciando infine i punti del capitolo 1 dell'osservazione intitolato "Sintesi delle osservazioni".

3.7.1 Par. 2.1 - Riferimenti normativi

Oltra alla chiara prescrizione della L.R. 31/2008, il punto 13 dell'allegato alla DGR 3420 stabilisce che: "L'ammontare del contributo consortile è determinato dai Consorzi con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri riportati nei presenti criteri". Pertanto il rispetto delle indicazioni fornite dalle LG, almeno nei criteri e indicazioni fondamentali, deve essere considerato obbligatorio.

Gli scriventi ritengono che le indicazioni delle LG siano state seguite, come discusso ampiamente nel seguito del documento.

3.7.2 Par. 3 – Difformità del Piano di Classifica rispetto alle Linee Guida

Con il PdC l'Oglio Mella deve dimostrare l'esistenza di un beneficio che dichiara di fornire (senza alcuna prova) ai singoli immobili presenti nel suo comprensorio, beneficio che deve essere "diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa dell'azione consortile, tale cioè da tradursi in una qualità dell'immobile stesso e strettamente incidente sulle sue condizioni e sul suo valore".

Il PdC non rispetta le basilari indicazioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza sui metodi di definizione dei presunti benefici, e pertanto le valutazioni effettuate sulla esistenza di presunti benefici risultano completamente erronee. Il PdC proposto non costituisce un valido elemento di prova della esistenza di eventuali benefici. Le carenze principali sono dovute ai due seguenti motivi:

a. assunzione di criteri-base concettualmente incongruenti con i criteri fondamentali e con la metodologia indicata nelle LG;

b. applicazione errata o parziale dei criteri di calcolo del beneficio;

c. calcolo degli indici tecnici mediante utilizzo di "valori medi" estesi ad aree fra loro disomogenee, adozione di astrazioni algebrico-matematiche di varia specie per evitare di considerare le reali peculiarità del territorio, introduzione di parametri non previsti dalle LG.

Gli scriventi sottolineano il carattere del tutto generico e non sostanziato dei commenti riportati nei paragrafi precedenti. In particolare, non vengono esplicitate le assunzioni incongruenti, le applicazioni errate, le astrazioni algebrico matematiche ed i parametri non previsti a cui si fa riferimento, rendendo così impossibile ogni tipo di replica o contro deduzione. Ad ogni modo, verranno presentate nel testo che segue risposte puntuali ad argomentazioni più specifiche. Tali risposte mostrano la generale infondatezza delle affermazioni riportate nel testo qui richiamato.

3.7.3 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (1)

L'errore fondamentale del nuovo PdC consiste nella definizione delle "aree omogenee", in totale difformità da quanto stabilito a pag.13 delle LG. […] Nel PdC si esegue invece un'analisi del territorio "al contrario": le aree omogenee vengono fatte corrispondere NON alle reti di bonifica autonome (che in diversi casi sono di estensione molto limitata), bensì alla posizione dei canali di bonifica, ripartendo il territorio fra i tracciati degli stessi, senza alcun riguardo alla effettiva o assente attività esercitata nelle medesime aree.

Le "aree omogenee" risultano pertanto "omogenee" solo per "caratteristiche funzionali", come dichiarato a pag. 31 del PdC, caratteristiche che non hanno nulla a che vedere con la puntuale analisi territoriale chiesta dalle Linee Guida. Questa errata assunzione (contraria alla disposizione fondamentale delle Linee Guida) produce diversi ed evidenti vantaggi gestionali attuali e futuri per l'Oglio Mella, ma è fuorviante e genera storture inaccettabili.

Appare opportuno richiamare il testo con cui le LG introducono i centri di costo/aree omogenee (pag. 13):

> I centri di costo fanno quindi riferimento a:
>
> • servizi consortili (bonifica, irrigazione, ecc.);
>
> • aree del comprensorio in cui uno specifico servizio è erogato in forma omogenea.

E ancora (pag. 14):

I Consorzi suddividono il territorio comprensoriale in unità territoriali di bonifica e difesa idraulica, definite come territori serviti da una rete di bonifica autonoma che versa le acque in un recapito esterno e indicate come aree di bonifica omogenee o semplicemente aree omogenee nel seguito.

Nella predisposizione del Piano di Classifica sono state seguite pedissequamente le indicazioni contenute nelle Linee Guida andando quindi a tracciare in primo luogo i bacini idrografici afferenti alla rete di bonifica nel comprensorio. Si è operata poi un'aggregazione di tali bacini idraulici nelle 6 aree omogenee di bonifica individuate dal Piano di Classifica pubblicato, utilizzando i criteri stabiliti dalle LG come principi da utilizzarsi per l'accorpamento di bacini idraulici diversi. Gli accorpamenti devono infatti tenere conto non solamente del recapito esterno ma anche dell'uniformità spaziale del servizio, andandosi così a determinare aree in cui il "servizio è erogato in forma omogenea".

L'interpretazione corretta delle LG, peraltro già asseverata dall'approvazione di altri Piani di Classifica in regione Lombardia, non prevede l'univocità del punto di recapito esterno per la definizione di aree omogenee per la bonifica. Anche accorpando tra loro bacini autonomi che scaricano nel medesimo corso d'acqua esterno, la loro aggregazione continua a costituire un'area omogenea "servita da una rete di bonifica autonoma che versa le acque in un recapito esterno" e con funzionamento indipendente e autonomo rispetto alle altre aree omogenee.

Il testo del Piano è stato rivisto in modo da chiarire maggiormente la metodologia seguita.

3.7.4 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (2)

Nell'area omogenea AOB.1, l'Oglio Mella dichiara di gestire 550 m del Canale Franciacorta, situato a Rovato e Cazzago S.Martino, canale senza scarico ma adibito a solo uso irriguo. Classificare come "area omogenea" un territorio che comprende sponde lacuali (Paratico), addirittura una porzione di lago (Paratico), una parte di torbiere (Iseo), la valle dell'Oglio (Capriolo e Palazzolo), la pianura, le colline della Franciacorta, il Monte Orfano e che non possiede i requisiti chiesti dalle LG (rete di bonifica esistente con scarico autonomo) è una definizione assolutamente difforme dalla delimitazione richiesta per le aree omogenee. I "danni" dovuti a questa classificazione fantasiosa, al momento, sono tuttavia limitati al Bacino di Scolo BS.1.5, dato che a pag.54 del PdC sembrerebbe esclusa da contribuzione tutta la (presunta) area omogenea AOB.1, tranne appunto il BS.1.5.

L'osservazione – che pur evidenzia una lacunosa conoscenza dell'impianto metodologico previsto dalle linee guida - è interessante in quanto evidenzia alcuni refusi, per quanto riguarda i bacini Paratico e Lago d'Iseo (BS.1.1 e BS.1.2) che invece vanno esclusi in quanto fuori dal perimetro di contribuenza e anche relativamente alla lunghezza del canale Franciacorta. Per quanto concerne invece gli altri bacini della AOB.1, l'assegnazione ad una area omogenea univoca è motivata principalmente da ragioni di omogeneità territoriale ed idrografica dei bacini. La delimitazione di una area omogenea infatti, correttamente non deve e non può tenere in conto delle sole porzioni di territorio in cui il Consorzio

è effettivamente presente e attivo nella gestione del reticolo di scolo. È corretto quindi quanto riportato nell'osservazione secondo cui il solo BS.1.5 ha indice di intensità del servizio > 0 e quindi è l'unico su cui si ripartiscono i costi per il servizio di bonifica nella AOB.1, che saranno comunque proporzionali all'impegno espresso dal Consorzio nell'area, secondo i criteri di riparto dei costi dettagliati nel cap. 2 e Allegato 2 alla relazione di Piano. Infine si segnala che nella tabella 2 in cui il dato di lunghezza dei canali era stato riportato con puri fini descrittivi è stata rimossa in quanto ambigua, non necessaria e potenziale fonte di incomprensioni sull'attribuzione dell'indice di intensità del servizio, che è invece calcolato per bacino idraulico come correttamente indicato nel paragrafo 3.2.1.4 del Piano pubblicato.

3.7.5 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (3)

Nell'area omogenea AOB.2 compaiono addirittura 3 canali di bonifica: Seriola Nuova di Chiari (BS.2.1), Roggia Trenzana Travagliata (BS.2.2), Roggia Castellana Baioncello (BS.2.3), che sono singolarmente dotate di propri singoli scarichi, e che, a norma, costituirebbero 3 aree omogenee distinte, non una sola. Come in tutte le aree omogenea individuate nel PdC, non vengono evidenziate le caratteristiche idrologiche minimali dei bacini e delle opere esistenti adibite allo smaltimento delle acque, quali ad esempio:

1. le reti fognarie comunali: Palazzolo sull'Oglio scarica le acque piovane drenate dalla rete fognaria comunale direttamente nel fiume Oglio, mentre Cologne, Rovato e Cazzago S. Martino scaricano in canali o in invasi disperdenti che non hanno interferenza con i canali di bonifica; tutti gli immobili allacciati a queste reti non hanno quindi alcuna interferenza con i canali di bonifica;

2. le reti di scarico private o con recapito nel sottosuolo: la maggior parte degli immobili compresi nell'area omogenea AOB.2 (sia terreni che fabbricati) scaricano direttamente nel sottosuolo mediante pozzi disperdenti, senza alcuna interferenza con i canali di bonifica.

3. in tutta l'area AOB.2, i terreni agricoli sono privi di qualsiasi rete di drenaggio o di scarico delle acque eccedenti, perché si tratta di terreni con elevata permeabilità che permette di assorbire le eventuali eccedenze idriche, di qualsiasi natura; in circa 700 anni di attività irrigua (che avviene per scorrimento, cioè con allagamento temporaneo dei terreni), nella zona non è mai risultata necessaria alcuna rete di scarico, men che meno con recapito nei canali di bonifica.

4. gli stessi canali di bonifica (realizzati ed utilizzati a scopo irriguo) dispongono di scarichi parziali o in ulteriori corpi idrici non di bonifica, come avviene ad esempio nelle zone di Trenzano; questo fatto è di per sé indice della scarsa utilità e della pratica assenza di un concreto e fattivo servizio di bonifica.

È opportuno innanzitutto ricordare in questo frangente la risposta già data in precedenza sulla definizione di area omogenea delle Linee guida. In particolare, si osserva come Regione Lombardia abbia di fatto accettato il raggruppamento di bacini idrici con punti di recapito diversi ma con caratteristiche di omogeneità per quanto riguarda aspetti idrologici e territoriali in una stessa area omogenea. Questo per evitare il collasso della definizione di area omogenea in quella di bacino idraulico.

L'analisi della produzione del deflusso attraverso il metodo indicato dalle linee guida alla scala dell'intero comprensorio è avvenuta a partire da dati territoriali ufficiali messi a disposizione dal portale della Regione. Questi includono la pluviometria, l'uso del suolo e la tipologia di terreno, secondo quanto previsto dal metodo SCS-CN, che peraltro rappresenta non una scelta arbitraria del Consorzio ma una prescrizione delle linee guida. Ovviamente il modello scelto dalla Regione concettualizza il processo di produzione del deflusso e tende ad incorporare sia compenti superficiali che subsuperficiali in un unico termine. Terreni molto permeabili sono quindi tenuti in considerazione attraverso opportuni valori dell'indice di produzione del deflusso che dipende dalla natura e dalla tipologia dei terreni. Inoltre, in riferimento ai centri urbani, sono state condotte tutte le analisi conoscitive necessarie ad una appropriata caratterizzazione del territorio, per accertarsi che i deflussi prodotti dagli immobili nei bacini di scolo tracciati siano intercettati dalla rete consortile (si veda anche quanto descritto nel successivo paragrafo 3.7.9.

3.7.6 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (4)

Nell'area omogenea AOB.5 è compresa la parte Ovest della città di Brescia che, in base alla relativa cartografia, sembrerebbe essere dotata di scarichi nella rete di bonifica a Sud della città (zona Flero e limitrofe); in questa area omogenea e in quelle limitrofe l'Oglio Mella dichiara di effettuare interventi di riqualificazione ambientale e di gestire 40 km di pista ciclabile (la "via dei fontanili" nei Comuni di Castel Mella, Torbole Casaglia, Travagliato, Berlingo, Trenzano, Lograto, Maclodio, Brandico, Mairano, Azzano Mella).

La presenza di opere di bonifica nell'area urbana della città di Brescia (risultante dalla tav.02.1 del PdC), inspiegabilmente solo per questo specifico caso, non costituisce elemento sufficiente per applicare alcun contributo di bonifica. Questo appare assolutamente in contraddizione con i criteri adottati nelle altre aree omogenee soggette a contribuzione: nella precedente area AOB.1 bastano 550m di Canale Franciacorta (in posizione irraggiungibile da inesistenti scoli di un bacino agricolo di quasi 2000 Ha) per ottenere un indice IIB = 1, mentre in un'area urbana di Brescia fortemente impermeabile, attraversata da un canale di bonifica dell'Oglio Mella, la situazione (peggiorativa) non è nemmeno considerata sufficiente per applicare alcun tipo di contribuzione. In definitiva, i costi sostenuti per la

manutenzione della rete di bonifica nella città di Brescia, con le assunzioni fatte dal PdC risultano a carico delle altre utenze. Quindi sussiste una evidente contraddizione e una evidente disparità di trattamento.

Nella AO.1 la presenza del canale Franciacorta giustifica la sola contribuenza del bacino BS.1.5, e non di tutta l'area omogenea, come erroneamente suggerito dall'ing. Agostini. Questo aspetto è stato già discusso nella precedente risposta all'osservazione di cui al paragrafo 3.7.4. Inoltre, come notato in precedenza, la presunta lunghezza pari a 550 m del canale Franciacorta è frutto di un semplice refuso privo di implicazioni ai fini del computo degli indici e che con la presente revisione è stato corretto.

Nei bacini di scolo BS.5.6 e BS.5.14, a servizio della città di Brescia, non sono presenti canali con funzione di bonifica o promiscua, ai sensi dell'Allegato C della Deliberazione n° xi / 5714 del 15/12/2021.

Nella precedente edizione della Tavola 3.2 erano stati graficati dei canali precedentemente in gestione a consorzi privati a cui il Consorzio Oglio Mella è subentrato in data 31/5/2022 per i soli aspetti attinenti alla distribuzione della risorsa irrigua.

Per quanto concerne la competenza di bonifica, tali canali appaiono inseriti nel Reticolo Idrico Minore (RIM) cartografato dal comune di Brescia, e indicati con competenza comunale.

Per tale motivo nei bacini di scolo BS.5.6 e BS.5.14, il Consorzio svolge unicamente attività irrigua su reticolo di competenza comunale ai fini della bonifica; di conseguenza, il relativo indice di intensità della bonifica è pari a zero (i.e. in modo da non generare alcuna contribuenza).

Nella versione aggiornata delle tavole allegate al piano l'ambiguità relativa alla natura del reticolo nella zona di Brescia è stata chiarita, indicando tali canali come "canali promiscui su cui il Consorzio svolge unicamente attività irrigua".

3.7.7 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo (5)

Inoltre, con assunzioni assolutamente contrarie all'intera logica del PdC, l'Oglio Mella dichiara che i "benefici di carattere ambientale e fruitivo del territorio" hanno carattere di "beneficio diffuso", e quindi non è possibile individuare i beneficiari da sottoporre a contribuzione.

Si tratta di una ulteriore disparità di trattamento, che inevitabilmente graverà i previsti contribuenti dell'Oglio Mella (Brescia esclusa) anche dei costi di gestione e manutenzione delle opere di carattere ambientale e fruitivo realizzate in aree omogenee esterne a quelle di competenza ed ai relativi centri di costo.

La relazione di Piano riprende un principio introdotto dalle Linee Guida sul carattere diffuso degli interventi di carattere ambientale. Le stesse LG individuano gli enti locali come possibili soggetti chiamati a contribuire per tali tipologie di

costi, in quanto enti rappresentativi dei fruitori dei benefici. Il Consorzio con il Piano di Classifica in esame intende perseguire tale indirizzo dato dalle LG, pur attenendosi a quanto precisato nel testo della Relazione di Piano e di seguito riportato:

Non sono stati individuati costi specificamente sostenuti per la produzione dei benefici ambientali e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio. L'imputazione delle spese sostenute a singoli centri di costo non prevede alcuna ripartizione delle spese sostenute distinguendo tra queste categorie di benefici. Non risulta pertanto possibile identificare uno specifico costo da sottoporre a ripartizione contributiva. Come già ricordato, gli interventi realizzati in passato sono stati eseguiti sulla base di specifici progetti, con relativi finanziamenti, non riconducibili in modo diretto alla contribuenza consortile. Anche per il futuro il Consorzio intende adottare tale approccio.

Si conferma pertanto che lo svolgimento di attività di carattere ambientale non comporta aggravi alla contribuenza consortile di bonifica.

3.7.8 Par. 3.1.1 – Aree omogenee e centri di costo - conclusioni

Si osserva quindi che:

1. L'individuazione delle "reti di bonifica autonome" e delle corrispondenti "aree omogenee" viene dichiaratamente assunta in base a meri criteri "funzionali" derivanti dalla pre-esistente e secolare suddivisione irrigua del territorio, in base alle precedenti consolidate gestioni consortili (gestioni secolari certamente "autonome", oggi parzialmente soppresse da leggi e decreti regionali, ma di fatto tecnicamente sopravvissute ed associate forzosamente in un'ulteriore soprastante gestione amministrativa che è l'attuale Oglio Mella).

2. La definizione delle "aree omogenee" è imposta non dai parametri idrologici chiesti dalle LG (rete di bonifica autonoma = aree omogenea = centro di costo), in totale dispregio della inesistenza di reti di scarico, trascurando qualsiasi riferimento alla situazione idrologica reale del comprensorio o al rispetto del criterio fondamentale indicato dalle LG.

3. Tutte le attribuzioni e le determinazioni fatte in conseguenza della errata definizione delle "aree omogenee" non possono che generare errate valutazioni dell'eventuale beneficio presunto a favore dei consorziati.

4. Da quanto sopra deriva una erronea definizione dei contributi di bonifica ed una inevitabile disparità di trattamento dei consorziati anche all'interno di una stessa rete autonoma di bonifica.

Da questa errata assunzione di metodo (non coerente con il criterio fondamentale stabilito nelle LG di identificazione delle reali reti di bonifica autonome), deriva la assoluta erroneità dei calcoli e delle assunzioni fatte nella elaborazione del PdC.

Per le ragioni esplicitate nei punti precedenti, non si può in alcun modo concordare con le considerazioni di sintesi in merito al tema delle aree omogenee di bonifica e dei relativi centri di costo.

3.7.9 Bacini idraulici (1)

La suddivisione in bacini di scolo, soprattutto nell'area omogenea AOB.2, è stata effettuata non in base a criteri idrologici o idraulici (cioè individuando la rete scolante e definendo le aree scolanti servite dalla stessa), ma in modo semplicemente geometrico, definendo come bacini di scolo le aree comprese fra un canale di bonifica e l'altro, senza tenere conto di alcuna variabilità o peculiarità (come quelle sopra riportate per le aree omogenee). Definire i bacini di scolo BS.2.1, BS.2.2 e BS.2.3 come i "bacini idraulici" richiesti dalle LG, è completamente errato.

Le argomentazioni sopra riportate rappresentano una mera ripetizione di concetti già espressi dallo stesso autore e contro-dedotti al precedente paragrafo 3.7.5, cui si rimanda per una approfondita analisi sui criteri di tracciamento dei bacini indicati.

Per definire un qualsiasi bacino idraulico di un qualsiasi canale (o corpo idrico):

- si deve individuare la rete di scarico che affluisce e scarica nel canale (rete che qui è inesistente perché esiste solo una rete irrigua non facente funzione di bonifica)

Il tracciamento dei bacini idraulici è stato condotto andando a perimetrare le aree afferenti ad un medesimo canale di bonifica. La rete di bonifica considerata corrisponde a quanto riportato nell'Allegato C della Deliberazione n° xi / 5714 del 15/12/2021 con funzione di scolo e promiscua. Nelle aree in cui il Consorzio non è attivo nella fornitura di un servizio di bonifica, è stata comunque condotta una perimetrazione del comprensorio in bacini di scolo, sulla base di quanto già riportato nel Piano Comprensoriale di Bonifica e Irrigazione, adottato dal Consorzio Oglio Mella approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. del 14 luglio 2020, n. XI /3357. Nei bacini idraulici in cui è assente il reticolo promiscuo e di scolo in gestione al Consorzio Oglio Mella, la perimetrazione non ha effetti sulla contribuenza in quanto a tali bacini è assegnato un indice di intensità del servizio di bonifica pari a 0.

- si devono considerare tutte le interferenze con le reti e con i corpi idrici esistenti (analisi non effettuata);

- si devono considerare le infrastrutture esistenti quali le reti fognarie comunali ed i loro punti di recapito (reti nemmeno citate e comunque in gran parte con recapiti diversi alla rete di bonifica, come ad esempio Palazzolo, Rovato, Cazzago, ecc...)

E' opportuno notare che per un banale principio di continuità idraulica le acque meteoriche scaricate direttamente su reti fognarie non consortili generano comunque un beneficio di bonifica per gli immobili allacciati a tali reti di scolo fognario nella misura in cui transitano attraverso la rete consortile prima di giungere al proprio recapito finale.

- si devono escludere le aree che, per posizione depressa rispetto al canale in studio o per altri motivi non possono scaricare nel canale (aree di cava, aree dotate di propri sistemi disperdenti nel sottosuolo, aree di recente edificazione soggette ad invarianza, ecc...)

Si concorda con il principio generale di escludere da contribuenza di bonifica quelle aree che per natura non contribuiscono al reticolo di bonifica, ove vi sia evidenza di tale circostanza. Per le aree a cava e per tutti gli immobili nel comprensorio dotati di sistemi disperdenti nel sottosuolo, sarà possibile per gli utenti richiedere l'esenzione dal riparto degli oneri di bonifica presso gli uffici consortili presentando opportuna documentazione tecnica di supporto che ne attesti la realizzazione, le caratteristiche dimensionali e l'adeguato stato di manutenzione. Si tratta comunque di valutazioni specifiche da condurre immobile per immobile e che dovranno essere raccolte ed accertate dai tecnici consortili. Non è possibile escludere a priori e in maniera generalizzata alcune zone del comprensorio servite da rete promiscua in gestione al Consorzio per la presunta esistenza di sistemi di dispersione in falda su alcuni degli immobili, senza una adeguata valutazione tecnica dell'efficienza dei sistemi dispersivi e le porzioni di comprensorio eventualmente interessate.

Sul tema dell'invarianza idraulica, invece, va specificato che in presenza di scarico su rete superficiale consortile (o rete minore a sua volta caratterizzata da successivo recapito in rete consortile) la presenza di una vasca di accumulo generalmente non determina di per sé l'esonero dal riparto dei costi di bonifica in quanto i sistemi di invarianza idraulica, pur laminando le onde di piena prodotte dal singolo immobile in occasione di eventi meteorici estremi, non alterano i volumi totali effluenti dagli immobili verso la rete di drenaggio superficiale – modificando invece solo i tempi di risposta del sistema. Nel caso invece di sistemi di invarianza idraulica con pozzi disperdenti nel sottosuolo, valgono le considerazioni di cui sopra.

- nel caso dei canali interni all'area AOB.2, gli scarichi presenti nei canali di bonifica sono quelli delle reti irrigue a Nord degli stessi (private o anche gestite dall'Oglio Mella), che peraltro consentono all'Oglio Mella il riutilizzo gratuito di acque da destinare alle proprie utenze.

Tutte queste analisi non compaiono nel PdC, che invece assume in modo del tutto teorico ed irrealistico, che ogni e qualsiasi immobile, solo perché ricadente fra 2 canali di bonifica, debba per forza essere un'area che genera deflussi recapitati nel canale di bonifica immediatamente a Sud dell'immobile stesso.

Ad esempio, con riferimento all'estratto della tavola 2.2. del PdC sopra riportato, senza alcuna altra dimostrazione o prova, si pretende che tutte le parti Sud del territorio di Palazzolo e di Cologne siano aree contribuenti che scaricano nel primo canale di bonifica a Sud delle stesse (in questo caso la Seriola Nuova, che dista almeno 3 km dalle medesime

aree), e questo senza alcuna ulteriore prova (la prova sarebbe una inesistente rete di scarico con recapito nella Seriola Nuova, ma che in realtà non esiste).

La perimetrazione dei Bacini di Scolo nell'area omogenea AOB.2 risulta per quanto sopra assolutamente errata, e ne discende che tutte le elaborazioni idrologiche conseguenti sono assolutamente infondate.

Con riferimento all'area omogenea AOB.2 e in particolare ai bacini di scolo BS.2.1, BS.2.2 e BS.2.3, oggetto della presente osservazione, la motivazione del tracciamento dei relativi bacini idraulici è da ricercarsi nel funzionamento dei canali che delimitano il margine Sud di questi bacini come canali di gronda in occasione di eventi meteorici. Durante i periodi estivi, gli stessi canali sono anche importanti adduttori di risorsa irrigua per i comprensori irrigui che servono. È comunque innegabile l'importante ruolo di bonifica che svolgono questi canali promiscui in periodi di elevati apporti meteorici per veicolare le portate generate dagli immobili nei suddetti bacini al recapito finale.

A tal proposito va evidenziato che i recapiti finali del reticolo secondario afferente alla Roggia Fusia (roggia adduttrice in capo a soggetto terzo) scaricano direttamente o indirettamente sia nel Canale Franciacorta che nella Seriola Nuova. Analogamente, questo si riscontra per la Roggia Baiona (di competenza di altro soggetto) che ha recapiti finali sia nella Roggia Trenzana.

Si sottolinea infine che l'assenza di uno scarico immediato delle portate generate dagli immobili nei bacini di scolo BS.2.1, BS.2.2 e BS.2.3 nella rete in gestione al Consorzio non giustifica in ogni caso un beneficio di bonifica nullo per tali immobili, in presenza di importanti canali di gronda in gestione al Consorzio in cui i deflussi superficiali generati giungono infine, attraverso ad esempio la rete minore.

3.7.10 Bacini idraulici (2)

Per esplicita dichiarazione (anche se seminascosta), le aree sulle quali il PdC avrà i suoi effetti dovrebbero essere quindi solo quelle elencate nella tabella 7 del PdC (a pag.54) Questa ammissione comporta che le sole aree assoggettate a contributo saranno solo quella riportate nella tabella 7, e questo fatto dovrebbe trovare riscontro in una mappa chiara ed esplicita (non inclusa nel PdC) dalla quale risulti quanto solo sommessamente ammesso, e cioè che le aree che si intende assoggettate a contribuzione saranno circa il 29% dell'intero comprensorio, per assenza del servizio di bonifica nel 71% del comprensorio. Sarebbe cioè necessaria una mappa come quella sotto riportata, che rappresenti il 71% del comprensorio non soggetto a futura riscossione.

Si riporta nel seguito uno stralcio della relazione del Piano di Classifica in merito all'esclusione dei bacini con indice di intensità del servizio di bonifica pari a zero:

Nei bacini idraulici in cui il Consorzio di bonifica Oglio Mella allo stato attuale non gestisce alcun canale di scolo e promiscuo è stato imposto un valore dell'indice di intensità della bonifica pari a 0. Tutti gli immobili ricadenti all'interno di tali bacini sono quindi caratterizzati da un beneficio di bonifica pari a zero e allo stato attuale non saranno oggetto di ripartizione degli oneri consortili di bonifica idraulica. Tale configurazione potrebbe subire modifiche nel caso di variazioni future dell'assetto territoriale nelle zone in cui opera il Consorzio (es. acquisizione di nuova rete in gestione in bacini attualmente sprovvisti).

La dichiarazione appare agli scriventi assai esplicita e conferma quanto correttamente evidenziato dall'autore dell'osservazione. Per rendere maggiormente evidenti quali fossero le aree caratterizzate da indice di intensità maggiore di zero, e quindi partecipanti al riparto delle spese di bonifica per area omogenea, è stata inoltre elaborata la Tabella 7 di pag. 54 del Piano pubblicato, allo scopo di rendere immediatamente conto dei bacini di scolo con IIB>0 e permettere quindi a ciascun utente del Consorzio, in base al bacino di scolo di appartenenza dei propri immobili, di avere chiarezza sull'inclusione/esclusione dal riparto della spese di bonifica.

Si vuole infine ribadire, come espressamente indicato nel Piano, che gli indici assegnati ai bacini sulla base di grandezze come la densità di rete hanno validità alla data di redazione del Piano, e che potranno subire modifiche in futuro per evoluzioni del contesto territoriale di riferimento (e.g. acquisizione in gestione di nuova rete da parte del Consorzio, dismissione di canali, variazioni di funzionalità dei canali, nuove opere, ecc.). La Tabella 7 di pag. 54 del Piano pubblicato potrà quindi mutare nel periodo di attuazione del nuovo Piano di Classifica.

3.7.11 Bacini idraulici (3)

Per le aree che il PdC classifica come soggette a contribuzione (retinate in verde nell'immagine precedente), le elaborazioni (teoriche e parametriche) danno risultati in alcuni casi assurdi; ad esempio, nel bacino di scolo BS.1.5 la presenza del canale Franciacorta (di lunghezza dichiarata di 550 m) lungo il perimetro Sud del medesimo bacino permette di attribuire all'intera area omogenea AOB.2 un indice IIB non nullo, quando è palese che al Canale Franciacorta non arriva in questo tratto alcun canale di scarico, tanto è vero che il canale Franciacorta non dispone nemmeno di uno scarico idoneo alla sua sezione e rimane in asciutta per tutta la stagione da settembre a aprile (inclusa la stagione piovosa di ottobre-novembre).

L'osservazione è completamente priva di alcun fondamento in quanto la presenza del canale Franciacorta assegnato al bacino BS.1.5 non ha alcuna influenza sull'indice di intensità del servizio dei bacini di scolo nella area omogenea AOB.2. Influisce esclusivamente sul bacino servito (BS.1.5) che assume infatti indice di intensità del servizio maggiore di zero, mentre nel resto della area omogenea AOB.1, l'indice di intensità del servizio è pari a zero. Come già evidenziato nei precedenti paragrafi 3.7.4 e 3.7.6, il riferimento ad una lunghezza pari a 550 m del canale Franciacorta costituisce un

mero refuso privo di implicazioni ai fini del computo degli indici e prontamente corretto con la presente revisione. Si ricorda anche in questo caso che il canale Franciacorta rappresenta il recapito finale di alcuni tratti del reticolo secondario afferente alla Roggia Fusia (roggia adduttrice in capo a soggetto terzo), a cui si aggiungono le interazioni con la Seriola Nuova.

3.7.12 Bacini idraulici - conclusioni

Si osserva quindi:

1. I "bacini" indicati non corrispondono ad alcun bacino idrologico riscontrabile in base a semplici considerazioni altimetriche, morfologiche ed idrografiche.

2. La perimetrazione dei bacini include aree permeabili o drenate da canali che nulla hanno a che vedere con la rete dei canali gestiti dall'Oglio Mella, generando un effetto di estensione generalizzata di un presunto servizio svolto dall'Oglio Mella che in realtà non sussiste in estese parti del comprensorio, dato che in queste parti non dispone di alcuna "rete di bonifica autonoma" richiesta dalle LG.

3. Poiché l'attribuzione dell'indice di intensità del servizio di bonifica IIB viene fatta considerando per ciascun immobile il relativo bacino di appartenenza, viste le erronee assunzioni di "aree omogenee" e di "bacini di scolo", non è ragionevolmente possibile ritenere nè adeguata né congrua l'intera attribuzione dell'indice IIB proposta nel PdC.

4. È inammissibile che si rediga uno strumento da utilizzare ai fini della imposizione contributiva basandosi su analisi artificiose ed irreali del territorio

5. Si rende necessaria l'intera revisione del PdC in ottemperanza ai requisiti idrologici fondamentali chiesti dalle LG, annullando le assunzioni imposte da usi e gestioni che nulla hanno a che fare con la determinazione del beneficio di bonifica.

Si evidenzia che, in questa fase, è a carico del Consorzio di Bonifica la prova della presenza di scarichi di eventuali immobili nei canali di bonifica e/o la presenza del servizio di bonifica, ma siccome nel PdC non viene fornita in nessun caso alcuna prova di scarico da parte di alcuno, e siccome i bacini tracciati nell'area omogenea AOB.2 sono assolutamente irrealistici, è evidente che il PdC non fornisce alcuna prova di sussistenza del servizio di bonifica.

In base ai riscontri forniti in precedenza riguardo alle osservazioni specifiche sui bacini idraulici di cui ai precedenti paragrafi, non si concorda in alcun modo con le conclusioni riportate nel succitato passaggio dell'osservazione presentata.

3.7.13 Determinazione del beneficio di bonifica (1)

Trascurando le scolastiche formulazioni algebriche, nel PdC non risulta esposto in alcun modo il risultato delle elaborazioni eseguite per i singoli immobili (dichiarate eseguite per il singolo immobile a pag. 48 per il calcolo del parametro CN); questo risultato è invece necessario e indispensabile in uno strumento di definizione di contributi.

In altre parole è come se la tabella millesimale del condominio (alla quale è stato paragonato il PdC) non fornisse i millesimi per ciascuna attività e per ciascun condòmino, ma esponesse in dettaglio il progetto della cabina dell'ascensore, dettaglio poco pertinente e di interesse secondario per il singolo condòmino al quale si chiede nell'immediato il pagamento di un contributo spese.

Il PdC non permette di capire quale sia l'entità dell'indice di bonifica che si pretende di applicare agli immobili dei contribuenti. Si evidenzia che l'indice di bonifica è il prodotto dei 4 indici tecnici definiti dalle LG, e che se uno dei 4 indici è nullo, risulta nullo l'indice di bonifica e quindi è nullo anche il contributo di bonifica.

Nessuna planimetria riporta l'estensione effettiva né il valore finale degli indici tecnici da assumere per i singoli immobili, con valori di immediata e pratica comprensione.

Si sottolinea che le informazioni riportate nel Piano rispondono in toto alle richieste esplicite descritte nelle Linee guida riguardo la documentazione da allegare al Piano di Classifica. In particolare, la cartografia prodotta corrisponde a quanto richiesto esplicitamente dalle Linee Guida. Non è infatti richiesto dalle Linee Guida di fornire cartografie degli indici, che peraltro sarebbero di difficile lettura in quanto variabili alla scala della particella catastale. Per quanto concerne gli indici calcolati, sono stati usati tutti tematismi disponibili da Regione Lombardia (DTM, uso suolo, litologia). Infine, la variabilità spaziale dell'indice IIB - definito per bacino di scolo – viene riportata dettagliatamente all'interno della Relazione.

3.7.14 Determinazione del beneficio di bonifica (2)

Nella relazione del PdC, si dichiarano i valori degli indici IFE e IPB, mentre per gli indici IPD e IIB (variabili per ciascun immobile) non è prodotto alcun risultato e non si riesce a capire quale sarà l'incidenza del contributo.

Quindi i contribuenti non sono informati né in maniera chiara né comprensibile circa la effettiva applicazione del PdC alle singole proprietà.

L'indice di intensità della bonifica viene assegnato in modo uniforme all'interno di ciascun bacino di scolo di appartenenza dell'immobile, quindi il suo valore può essere dedotto immediatamente da ciascuna utenza una volta noto (con ausilio della tavola 2.2) il bacino idraulico di appartenenza delle proprietà. L'informazione presente nella relazione di Piano e pertanto esaustiva da questo punto di vista.

Per quanto riguarda l'IPD, il Piano di Classifica contiene tutti gli elementi necessari al calcolo puntuale. Una rappresentazione cartografica, oltre a non essere richiesta dalle Linee Guida, sarebbe di difficile lettura poiché l'IPD è variabile alla scala del singolo immobile.

3.7.15 Determinazione del beneficio di bonifica (3)

Inoltre non viene eseguita un'analisi concreta del comprensorio con definizione degli indici derivanti dalla realtà (come prescritto dalle LG), ma si introducono funambolismi matematici che producono:

1. impossibilità di comprensione e carenza di trasparenza dei metodi e dei risultati (non esposti);

2. mancanza di qualsiasi riscontro realistico dei parametri assunti.

In questo modo si evita di ammettere l'assoluta mancanza di prove di sussistenza del servizio di bonifica (essendo nulli i valori reali degli indici IIB, IPB, IFE per gran parte del comprensorio), fatto che dovrebbe emergere da valori realistici e riscontrabili; introducendo riferimenti discutibili e non correlati ad alcuna realtà riscontrabile, si ottiene una rappresentazione falsata e sconnessa dalla effettiva realtà del comprensorio, evitando in definitiva di dover assumere parametri semplici e riscontrabili, che sarebbero immediatamente individuabili come nulli.

L'osservazione ripropone nuovamente temi già discussi in altre osservazioni dell'ing. Agostini.

3.7.16 IPD

L'analisi idrologica segue le indicazioni delle LG, con alcune assunzioni generali che non rispettano le peculiarità proprie dei singoli immobili che si mira a far contribuire:

- dal 2017 è vigente il regolamento regionale sull'invarianza idrologica ed idraulica a carico dei nuovi edifici, che non viene presa in alcuna considerazione ma che, proprio per i nuovi edifici, ha ridotto praticamente a zero l'eventuale contributo di scarico, soprattutto nelle aree della pianura dotate di elevate capacità di infiltrazione;

Come già ribadito in precedenza in risposta ad una analoga osservazione riguardo al tema dell'invarianza idraulica, va specificato che le vasche di laminazione eventualmente presenti non determinano l'esonero dal riparto dei costi di bonifica in quanto i sistemi di invarianza idraulica, pur laminando le onde di piena prodotte dal singolo immobile in occasione di eventi meteorici estremi, non alterano i volumi effluenti dagli immobili verso la rete di drenaggio superficiale. Nel caso invece di sistemi di invarianza idraulica con pozzi disperdenti nel sottosuolo, viene meno il beneficio di bonifica derivante dall'attività del Consorzio di bonifica Oglio Mella e si configura quindi l'esenzione degli stessi immobili dalla contribuenza di bonifica.

- le assunzioni sulla permeabilità dei suoli sono riferite alla tipologia di suolo prevalente all'interno del comune di appartenenza dell'immobile, senza alcun riguardo alle caratteristiche locali o tipiche del singolo immobile;

La tipologia di suolo è stata assegnata a ciascun immobile sulla base della prevalente tipologia all'interno del comune di appartenenza dell'immobile. La tipologia è da intendersi ai sensi del metodo del Curve Number del Soil Conservation Service, caratterizzato da quattro classi di tipologia dal punto di vista idrologico (A, B, C e D dove A è il più permeabile e D il meno permeabile). La scala spaziale di variazione di tale tipologia idrologica di suolo è sicuramente più ampia rispetto alla dimensione tipica degli enti locali presenti all'interno del comprensorio, ed anche se così non fosse, il meccanismo di media introdotto tiene in considerazione il fatto che i processi di drenaggio che interessano una data particella sono influenzati dalle condizioni idrologiche (nel senso sopra specificato) delle unità circostanti e non hanno - nella maggioranza dei casi - carattere puramente locale. Ne consegue che l'approssimazione introdotta non comporta una distorsione del dato originale, mentre viene agevolato l'aspetto comunicativo e la chiarezza nei confronti delle utenze.

- per gli immobili presenti nel catasto fabbricati si assume un parametro univoco CN=95 (Curve Number, pag.48), senza alcuna analisi relativa a tetti verdi, invasi, impianti di accumulo acque piovane, presenza o assenza di fognature, impianti di infiltrazione, esistenza o inesistenza di recapito nei canali di bonifica, il tutto senza alcuna logica di deflusso idrologico: secondo il PdC basta che un immobile ricada nel bacino ed è automaticamente contribuente, senza alcuna considerazione circa le sue caratteristiche specifiche che ne determinano il requisito fondamentale per stabilire se gode o meno del beneficio specifico e diretto.

Come già discusso nelle pagine precedenti, eventuali singolarità negli immobili ricadenti nei bacini serviti dal Consorzio che evidenzino il mancato recapito delle acque meteoriche di scarico dagli immobili alla rete superficiale in gestione al Consorzio, andranno accertate dai tecnici consortili e potranno determinare l'esenzione dal contributo di bonifica per detti immobili.

- per le strade si applica un valore CN=92, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione trasversale, siano autostrade o strade provinciali o comunali.

L'osservazione sembra poggiare su una presunta equivalenza fra il valore del parametro CN e la relativa contribuenza – equivalenza evidentemente errata. Il valore del CN associato alle strade indicato nella Relazione è il risultato del calcolo spiegato dettagliatamente a pag. 48, e qui riportato nel seguito:

Le particelle a strada sono caratterizzate da una porzione impermeabile, corrispondente alla carreggiata, alla quale è attribuito un indice CN=97, e una porzione permeabile, corrispondente alle banchine e ai fossi di guardia, alla

quale è attribuito un CN=70. È risultato un CN complessivo per una superficie stradale, per unità di estensione longitudinale, pari a 92.

Le valutazioni indicate prendono a riferimento una prefissata ripartizione percentuale tra superficie asfaltata (impermeabile) e superficie permeabile comune a tutte le strade provinciali e comunali. Il valore è conseguentemente applicabile a tutte le tipologie di strade, che avranno però un beneficio di bonifica determinato non solo dalla propensione a generare deflusso (rappresentata dal valore del parametro CN), ma anche dalla superficie complessiva (che sarà per forza di cose diversa in base alla tipologia di strada, come la logica impone).

- le piogge assunte per il calcolo non sono numericamente riportate, e pertanto la pedissequa trattazione sulla elaborazione delle stesse (fatta da ARPA Lombardia) non espone gli indici fondamentali di calcolo (parametri della curva pluviometrica), indicati a puro livello teorico.

La relazione di Piano è stata integrata con una tabella riportante, per ciascun comune del comprensorio, il valore di altezza di precipitazione attesa con tempo di ritorno pari a 20 anni e durata pari a 1 ora così come ottenuto dall'applicazione dei parametri della curva di possibilità pluviometrica di ARPA Lombardia.

Allo stesso modo, la relazione è stata integrata con una tabella riportante, in questo caso per area omogenea, il valore di altezza di precipitazione attesa con tempo di ritorno pari a 20 anni e durata pari a 12 ore così come ottenuto dall'applicazione dei parametri della curva di possibilità pluviometrica di ARPA Lombardia.

- in modo assolutamente arbitrario, viene introdotta una media degli eventi piovosi di 1 e 12 ore, assumendo come parametro P di riferimento questa media, parametro assolutamente arbitrario e di alquanto dubbia valenza idrologica, senza riferimento alle caratteristiche idrologiche specifiche di ciascun bacino, ma assumendo semplicemente due singole durate di pioggia per l'intero comprensorio. I valori risultanti da questa assunzione non possono rispecchiare la realtà dei fenomeni idrologici critici per ciascun bacino idrologico. Si contesta l'affermazione a pag.47 secondo cui le due durate assunte "forniscono una misura oggettiva alla quale rapportare l'onere gestionale del Consorzio e, d'altro canto, consentono una quantificazione oggettiva dei contributo dei singoli immobili alla produzione del deflusso". Le assunzioni fatte non pare abbiano alcun senso idrologico, essendo semplicemente una media di due specifici eventi che non è detto siano rappresentativi per ciascun bacino dello specifico evento critico.

La scelta operata nel Piano di Classifica di ricondursi a due diversi tempi critici di pioggia è motivata dalla necessità di descrivere la risposta idrologica di un intero comprensorio di bonifica. Nel contesto dei Consorzi di bonifica risulta impraticabile la definizione di un singolo "evento critico" che risulti tale univocamente a tutte le scale spaziali di analisi. Alla luce di questo fatto sono state individuate due classi di eventi, ugualmente gravosi (seppur per ragioni diverse) per la rete consortile in termini di intensità di precipitazione: 1. eventi critici per le singole parcelle impermeabili,

estremamente reattive dal punto di vista idrologico e caratterizzate da valori del CN relativamente elevati, in grado di mettere in crisi singoli tratti della rete consortile minore; 2. eventi che risultano critici per l'intero comprensorio di bonifica (o per le sue singole aree omogenee), in quanto sono in grado di mobilitare deflusso simultaneamente dalle diverse superfici (caratterizzate da un grado di permeabilità estremamente eterogeneo) afferenti alla rete di bonifica, e che impongono quindi un onere gestionale complessivo significativo. Sono state pertanto identificate le due differenti durate critiche (1 ora e 12 ore) che rappresentano le due differenti tipologie d'eventi che il Consorzio si trova a gestire e che forniscono una misura oggettiva alla quale rapportare l'onere gestionale del Consorzio e, d'altro canto, consentono una quantificazione oggettiva del contributo dei singoli immobili alla produzione del deflusso.

- il parametro P viene artificiosamente trasformato nel richiesto indice IPD mediante una formulazione matematica di origine non dichiarata, che introduce altri 2 parametri di altrettanta ignota provenienza (α e K), dichiaratamente definiti in base ad "oneri gestionali". Il parametro K assume valore costante di 35 mm per tutte le aree omogenee: appare perlomeno strano che la precipitazione efficace minima sia esattamente la stessa per i terreni sabbiosi di Capriolo e per i terreni argillosi di Quinzano d'Oglio; malgrado tutta la trattazione idrologica allegata al PdC che giustifica maggiori o minori perdite nella formazione dei deflussi, la pioggia di "soglia" è identica e pari a 35 mm per tutto il comprensorio, senza altra giustificazione. Il parametro α assume anch'esso valore = 4 costante per tutte le aree omogenee; non è per niente chiara né l'origine né tantomeno il calcolo di questo parametro. Nella definizione dell'indice tecnico IPD, che dovrebbe rappresentare le potenzialità di scarico dei singoli immobili, si introducono parametri "correttivi" che alterano le valutazioni idrologiche in base alla gestione fatta o non fatta dall'Oglio Mella nelle aree omogenee, introducendo cioè parametri di assoluta arbitrarietà scelti a discrezione del Oglio Mella. Questo quando le LG affermano che l'IPD dipende dalle "caratteristiche climatiche locali; i caratteri morfologici, idro-pedologici e idrogeologici locali; l'uso e la copertura del suolo".

Ciò significa che per un dato immobile, l'indice tecnico IPD non sarà una caratteristica o un parametro fisso (come ad esempio una classe energetica o una categoria catastale), ma un parametro variabile a piacere e secondo le mutevoli modalità gestionali assunte dall'Oglio Mella, il che esula in modo plateale dalle finalità dell'indice tecnico previsto dalle LG, trasformandolo in un effettivo parametro economico, in modo che si ritiene assolutamente illegittimo.

Quindi, in definitiva, si alterano le valutazioni idrologiche chieste dalle LG per adattarle alle modalità gestionali del Oglio Mella, con procedura assolutamente inaccettabile che desta più che una perplessità.

Tutte le assunzioni e le discutibili procedure introdotte, fatte a priori ed in base a valori teorici medi di letteratura o di origine non chiaramente esplicitata, non possono essere considerate come prova dell'esistenza né del servizio di bonifica, né della possibilità di applicare un contributo di bonifica e non sono sufficienti per poter definire in modo

inequivocabile e l'indice tecnico IPD, che viene fatto dipendere non dalle caratteristiche proprie degli immobili, ma da come l'Oglio Mella decide di applicarlo, variando a piacere i parametri gestionali.

Tutta questa procedura è inammissibile e concettualmente errata.

Si osserva quindi che l'indice IPD proposto dall'Oglio Mella è in definitiva calcolato utilizzando non solo i parametri idrologici chiesti dalle LG, ma introducendo elementi completamente estranei alla procedura idrologica consigliata, elementi esplicitamente riferiti alle attività che l'Oglio Mella esercita o meno nelle diverse aree omogenee, quindi alterando in modo assolutamente arbitrario i valori dell'indice tecnico IPD richiesto dalle LG.

L'osservazione contiene numerose inesattezze e storpiature che riflettono una certa carenza nella comprensione del meccanismo introdotto dalle Linee guida. In particolare, l'IPD non è affatto un parametro ma un indice, che è a sua volta una data funzione di una serie di parametri. L'IPD non è fisso, ma varia in funzione del parametro P, il quale dipende dal clima, dalla copertura del suolo e dalla tipologia di suolo. Il metodo con cui P viene calcolato segue pedissequamente le linee guida (metodo SCS-CN), un metodo EMPIRICO la cui applicazione poggia necessariamente sull'utilizzo di tabelle di letteratura e non è stata introdotta nessuna storpiatura. La gerarchia fra i diversi IPD delle diverse porzioni di territorio è unicamente determinata dal parametro P e quindi da caratteristiche oggettive di natura idrologica. La funzione non lineare che lega l'IPD al parametro P, invece, tiene conto di caratteristiche gestionali e non idrologiche, ma va solamente a mutare il rapporto fra IPD di diverse particelle, senza alterarne la gerarchia (e.g. ogni particella con un valore di P minore di un'altra particella, avrà anche un IPD minore). I parametri di questa funzione non lineare esprimono la semplice evidenza che il costo marginale associato alla rimozione di un incremento unitario del volume di deflusso non è lo stesso indipendentemente dalle condizioni idrometriche della rete, con costi più gravosi associati a stati di maggiore criticità idraulica del reticolo. I parametri di tale funzione sono uniformi nello spazio esattamente perché non riflettono caratteristiche idrologiche (già catturate dal parametro P), ma oneri gestionali.

3.7.17 IPB

Essendo in presenza di una rete di canali in gran parte non gestiti dall'Oglio Mella, un adeguato indice di percorso IPB richiederebbe una valutazione idrografica alquanto impegnativa, che evidenzierebbe l'inesistenza delle reti di drenaggio con recapito nei canali di bonifica; essendo pertanto nulla la lunghezza dei "percorsi", viene considerata come parametro fondamentale l'altimetria delle aree servite, quando è lampante che l'Oglio Mella esercita la sola attività irrigua e che pertanto l'indice IPB è in realtà nullo per ampia parte del comprensorio, che, si ripete, non è dotato di alcuna rete di scarico nei canali di bonifica.

L'esistenza di una rete di drenaggio con recapito nei canali di bonifica in gestione al Consorzio Oglio Mella è stata ampiamente dimostrata nei documenti di Piano e nelle risposte fornite ai punti precedenti. Ne consegue che gli immobili ricadenti all'interno dei bacini di scolo con IIB>0 godono di un beneficio di bonifica.

Per quanto riguarda l'IPB, le Linee Guida fanno specifico riferimento alla soggiacenza degli immobili rispetto alle quote di recapito finale. Nel comprensorio, peraltro, non è presente alcuno scarico di acque meteoriche che necessiti dell'ausilio di impianti di sollevamento. Tuttavia vi sono degli immobili che si trovano a quote altimetriche del terreno molto superiori alle quote di recapito e che ricevono un beneficio di bonifica ridotto dall'attività del Consorzio di bonifica.

3.7.18 IFE

Secondo le LG, l'indice IFE si basa sulla frequenza degli interventi che richiedono un'azione diretta di regolazione e regimazione da parte del Consorzio, oltre che dall'entità della portata da smaltire (espressa dall'indice IPD).

In realtà il Consorzio non effettua servizi di smaltimento delle piene, ma solo servizio irriguo estivo; quindi il valore reale dell'indice IFE non può che essere nullo, sia per le aree non servite dalla rete dei canali di bonifica (non essendo possibile alcun intervento di regolazione o regimazione), sia per i canali gestiti dall'Oglio Mella, dove il Consorzio svolge unicamente attività irrigua.

Il Consorzio interviene in condizioni di piena su tutto il territorio servito, attualmente corrispondente ai bacini idraulici al cui interno vi sono canali in gestione al Consorzio. Non è stata però evidenziata una disomogenea frequenza di intervento all'interno del comprensorio di bonifica servito, e per tale motivo si è scelto di non introdurre differenziazioni sulla base dell'indice di frequenza degli eventi (IFE), che quindi assume valore pari a 1 (che rappresenta l'elemento neutro della procedura applicata) all'interno di tutti i bacini serviti. In altre parole, il valore unitario serve solo a non differenziare in base all'IFE le zone soggette a contribuenza per quanto riguarda la bonifica (cfr risposte ai punti precedenti).

3.7.19 IIB (1)

Innanzitutto non è presente nel PdC una tavola dalla quale emerga chiaramente dove siano ubicate le aree dove il Consorzio dichiara di non essere attivo e per le quali l'indice IIB è nullo.

Il tema ripropone per l'ennesima volta argomenti già trattati. Si veda la risposta alla precedente uguale osservazione al paragrafo 3.7.10.

Nella tavola 02.1 del PdC è presentata la rete "di bonifica" che in realtà è la sola rete irrigua, erroneamente classificata come rete "promiscua"; si vuole dare l'impressione che il Consorzio svolga attività di bonifica sulle aree attraversate

dalla rete irrigua, quando in realtà svolge solo il compito irriguo per il quale la rete esistente è stata storicamente realizzata.

Come già chiarito in altre parti delle controdeduzioni, la rete raffigurata nel Piano è quella in gestione al Consorzio e con funzione di bonifica e promiscua, ai sensi della Delibera regionale.

Nel PdC si assumono i seguenti indici IIB:

IIB = 1.00 per densità di rete di scolo e promiscua compresa fra 0 (compreso!!!) e 100 m/ha

IIB = 1.10 per densità di rete di scolo e promiscua compresa fra 100 (compreso) e 200 m/ha

IIB = 1.20 per densità di rete di scolo e promiscua superiore o uguale a 200 m/ha

Si evidenzia innanzitutto che una qualsiasi area con densità di drenaggio della rete nulla (zero), o viene esclusa (come dichiarato) o viene inclusa con IIB=1 (come risulta dalla tabella). La precisazione non è così ovvia come potrebbe sembrare, dato che il PdC è una base di tassazione e non può contenere contraddizioni del genere.

Si ringrazia per la segnalazione. Trattasi chiaramente di un refuso che è stato corretto. Il valore di densità pari a 0 m/ha implica un valore di IIB per forza nullo, come peraltro spiegato nel paragrafo 3.2.1.4 del Piano pubblicato.

3.7.20 IIB (2)

Per avvenuta esclusione dalla tabella allegata (riportata di seguito con alcune note), le Aree Omogenee AOB.5 (Brescia), AOB.6 (pianura a Sud di Chiari) e tutti i relativi Bacini di Scolo “BS” (riportati nella tavola 02.2) si desume siano esclusi dalla futura tassazione, non risultando attribuito agli stessi alcun indice IIB.

Come già osservato, sarebbe più che opportuno che questa deduzione (se confermata) fosse attestata da una tavola chiara ed inequivocabile dalla quale risultino le aree soggette alla proposta contribuzione, anziché dover dedurre, per detrazione, che alcune aree sono state escluse.

Si veda la risposta alla precedente analoga osservazione al paragrafo 3.7.10.

3.7.21 IIB – AOB.1

Il canale Franciacorta è stato realizzato negli anni ’50 a scopo irriguo nel sedime del preesistente canale S.Vincenzo della roggia Fusia di Rovato, dall’Ospedale di Rovato fino alla località Campomaggiore. Il canale può svolgere funzione di scolo solo per limitate parti della rete fognaria mista comunale di Rovato; il recapito NON è autonomo (mancano quindi i requisiti di classificazione come area omogenea): in inverno il canale Franciacorta è sbarrato a Rovato e scarica in una fossa disperdente realizzata dal Comune di Rovato negli anni ’90 presso il cimitero (dove recapita anche il torrente

Plodio); a valle di Rovato, il canale Franciacorta non riceve alcun canale di scarico e si interrompe in località Casa del Diavolo di Cazzago S.Martino. La rete che deriva dallo stesso è solo destinata all'irrigazione a pioggia o a scorrimento, con sezione alquanto ridotta.

Il bacino BS1.5 non scarica in alcun modo nel Canale Franciacorta, anche per la presenza dell'asse viario dell'autostrada A4, sopraelevato rispetto al bacino stesso.

Pertanto l'attribuzione dell'indice IIB = 1 non è veritiera, dovrebbe essere IIB=0.

Si veda quanto già argomentato nel precedente paragrafo 3.7.11.

Si evidenzia inoltre che all'AOB.1 Franciacorta (che si estende in zona collinare da Capriolo a Provaglio di Iseo e a Sud nella parte di pianura da Palazzolo sull'Oglio a Paderno Franciacorta, viene attribuito un IIB unico e invariabile, malgrado la più che evidente diversità morfologica e idrologica delle aree, che, stando alle assunzioni del PdC, sembrerebbero TUTTE recapitare nel Canale Franciacorta, senza esclusione alcuna; l'assunzione è evidentemente assurda, come è erroneo considerare un'area omogenea l'area AOB.1 (dotata di rete autonoma di bonifica, qui praticamente inesistente, ma volutamente assegnata per poter assegnare un indice fasullo IIB=1 che in realtà è zero).

Come già ribadito in precedenza, nell'area omogenea AOB.1 Franciacorta, l'indice di intensità è maggiore di zero per il solo bacino di scolo BS.1.5 servito dal canale Franciacorta, mentre per tutti gli altri bacini di scolo è pari a 0.

3.7.22 IIB – AOB.2

Il bacino BS.2.1 viene attribuito come "Bacino di Scolo" affluente alla Seriola Nuova.

La Seriola Nuova inizia in località Bosco Levato di Pontoglio e percorre tutto il tratto Ovest- Est lungo il perimetro Sud del medesimo bacino BS.2.1.

A parte alcuni scarichi depurati di reti fognarie comunali per i quali sono state attivate negli anni le relative specifiche convenzioni di scarico fra l'Oglio Mella ed i Comuni interessati (con rimborso di tutte le spese di gestione e manutenzione dei canali oggetto di recapito, essendo questo lo specifico scopo per le quali sono state attivate, e non sussistendo per questo alcun altro titolo per riscuotere contributi già riscossi dall'Oglio Mella), non esiste altro scarico di acque piovane in arrivo nella Seriola Nuova dal medesimo Bacino di Scolo BS.2.1, dato che non esiste alcuna rete destinata allo scarico di acque piovane, ma solo reti destinate ad uso irriguo.

Il tema generale è stato già ampiamente discusso. Riguardo al tema specifico, non esiste alcuna convenzione per lo scarico tra il Consorzio e i comuni interessati. Il Consorzio ribadisce inoltre l'esattezza del tracciato che delimita le aree contribuenti alla Seriola Nuova che determinano il bacino BS.2.1.

3.7.23 Conclusioni

È principio normativo (chiarito nei suoi specifici contenuti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) che i contributi di bonifica si devono applicare solo a coloro che traggono un beneficio "diretto e specifico" dalle opere di bonifica. Tutti gli altri immobili non possono essere assoggettati al contributo di bonifica.

Ad esempio, con sentenza Cassazione Sez.Trib. 30 giugno 2020, n. 13109, si è stabilito che:

"Il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà del consorziato non solo ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio di bonifica ma beneficia, in modo diretto e specifico, di un vantaggio, che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo, conseguito o conseguibile, secondo che le opere siano realizzate o da realizzare, derivante dagli impianti di bonifica."

La Cassazione si è espressa sulla questione esaminando una controversia nella quale i consorziati ricorrenti lamentavano la richiesta di pagamento del contributo in base alla collocazione degli immobili nel perimetro di contribuenza, senza tuttavia che il Consorzio avesse accertato l'effettività del beneficio, la cui mancanza determinava, invece, l'insussistenza dell'obbligazione tributaria.

Il PdC giunge invece alla applicazione del contributo di bonifica ovunque e a carico di chiunque all'interno del perimetro consorziale, in evidente contraddizione con il principio generale.

Quindi il criterio di "inclusione nel perimetro consorziale" non comporta di per sé alcuna prova di sussistenza di alcun beneficio, ma ha come unica conseguenza il fatto di dover escludere dalla tassazione gli immobili che NON ricadono all'interno del bacino di contribuenza.

Si ritiene con le risposte alla lunga lista di osservazioni presentate dall'autore di aver fornito tutti gli elementi necessari a motivare l'esistenza di un beneficio di bonifica non ovunque nel comprensorio come sostenuto erroneamente nella nota ma solo nelle aree in cui tutti gli indici tecnici di bonifica sono maggiori di zero.

3.7.24 Dettagli nota di trasmissione (1)

Si aggiunge inoltre che la proprietà sopra citata non è allacciata per lo scarico delle acque meteoriche ad alcun canale di bonifica e pertanto non riceve alcun beneficio dalla presenza o meno della rete di canali di bonifica. Non sussiste quindi alcun beneficio per l'immobile citato derivante dalla attività del Consorzio di bonifica Oglio Mella né dalla presenza dei canali di bonifica, distanti circa 3 km dall'immobile medesimo.

L'immobile relativamente al quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un'area scolante verso la rete di scolo e promiscua gestita dal Consorzio (bacino BS.2.2). L'immobile riceve quindi un beneficio di bonifica pur in

assenza di uno scarico diretto sulla rete in gestione al Consorzio Oglio Mella, in quanto i processi di natura idrologica che avvengono nel suolo determinano comunque un aumento del livello idrico nella rete anche in ragione dello smaltimento di quella parte delle acque meteoriche che insistono sulla citata proprietà. Il proprietario dell'immobile citato nell'osservazione potrà richiedere al Consorzio l'esonero dalla contribuenza di bonifica, qualora si manifestino condizioni particolari di indipendenza di scarico delle acque meteoriche come ad esempio l'esistenza di uno scarico diretto su reticolo principale, o la dispersione in falda dei deflussi prodotti dall'immobile per mezzo di sistemi tipo pozzi perdenti. Tali situazioni particolari dovranno in ogni caso essere accertate dai tecnici consortili e non possono essere trattate come casi generali all'interno del Piano.

3.7.25 Dettagli nota di trasmissione (2)

Con questa iniziativa si condivide pienamente l'inderogabile necessità di ricondurre detto Piano di Classifica ad un assetto rispettoso delle situazioni concrete del territorio, alla luce delle normative vigenti, attraverso opportune modifiche come indicate nelle osservazioni citate.

Si ritiene con le risposte alla lunga lista di osservazioni presentate dall'autore di aver fornito tutti gli elementi necessari a motivare la infondatezza tecnica delle osservazioni presentate e la robustezza / congruenza con le Linee Guida dal Piano di Classifica pubblicato dal Consorzio Oglio Mella.

3.7.26 Sintesi (1)

Come esposto nel seguito, il PdC emesso dall'Oglio Mella non corrisponde ai criteri fondamentali ed alle prescrizioni delle suddette Linee Guida, in quanto volutamente lacunoso, largamente impreciso e molto approssimativo; non può essere considerato uno strumento idoneo per definire, in modo coerente e veritiero, l'entità effettiva dei contributi di bonifica; secondo i principi enunciati nelle Linee Guida regionali, i contributi risulterebbero in realtà nulli in larga parte delle aree che l'Oglio Mella intende assoggettare a prossima contribuzione.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.27 Sintesi (2)

Si possono assoggettare a contributo di bonifica solo i proprietari "che traggono beneficio dalle opere di bonifica". Nel PdC non è presente un'analisi dettagliata del territorio che riporti l'effettiva estensione del servizio di bonifica esercitato dalle opere proprie dell'Oglio Mella. In estese aree del comprensorio non è presente alcuna rete di scarico delle acque piovane che recapiti nei canali di bonifica, mentre in altre aree il servizio di smaltimento delle acque di scarico, ove necessario, è assicurato da opere e canali privati.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.28 Sintesi (3)

Nel PdC sono erroneamente incluse nei bacini di scolo estese aree che NON recapitano nei canali di bonifica. Numerosi Comuni ed estesi territori agricoli e urbanizzati, ad esempio, recapitano i propri scarichi delle acque piovane in canali privati, nel sottosuolo o direttamente nel fiume Oglio, senza alcuna interferenza con i canali di bonifica. L'analisi dei bacini di scolo è quindi alquanto lacunosa e non corrispondente alla realtà dei fatti, avendo incluso ad esempio, centri abitati serviti da pubbliche fognature che recapitano in canali non di bonifica, aree drenate da canali privati indipendenti dall'Oglio Mella ed aree non dotate di alcuno scarico. Gli indici calcolati nel PdC risultano ovviamente falsati e di conseguenza è falsato anche il calcolo del beneficio.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.29 Sintesi (4)

Nel PdC non vengono definite le entità fondamentali prescritte dalle Linee Guida regionali, e cioè: 1) le reti di bonifica autonome, dotate di proprio scarico autonomo; 2) le corrispondenti aree omogenee; 3) i corrispondenti centri di costo. Per mere ragioni gestionali interne all'Oglio Mella (incoerenti con le Linee Guida), nel PdC si evita di eseguire qualsiasi perimetrazione delle "reti di bonifica autonome", procedura che rischierebbe di evidenziare tutte le aree dove l'Oglio Mella non gestisce alcuna opera e dove non esercita alcuna attività; l'erronea procedura adottata nel PdC non esegue alcuna specifica analisi territoriale, ma definisce a priori come area "di bonifica" qualsiasi superficie ricadente nel comprensorio, comprese aree dove l'Oglio Mella non è operativo, assumendo quindi parametri assolutamente infondati ed irrealistici. Le valutazioni degli indici tecnici utilizzati per il calcolo del contributo di bonifica risultano inevitabilmente infondate, distorte ed arbitrarie.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.30 Sintesi (5)

In mancanza di una esatta definizione delle effettive aree soggette ad attività dell'Oglio Mella (le sole aree dove potrebbe sussistere un eventuale beneficio), il PdC non fornisce alcuna prova che l'Oglio Mella arrechi un beneficio "diretto e specifico" per ciascun singolo immobile compreso nel perimetro del Consorzio, come richiesto per legge e dalla unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad esempio, sentenza Sez.Trib. 30 giugno 2020, n. 13109). Non è sufficiente assumere per principio (non dimostrato) che tutti gli immobili all'interno del perimetro consorziale beneficiano di un vantaggio di tipo fondiario, suscettibile cioè di incrementare il valore economico dell'immobile o comunque di preservarlo nel tempo; innumerevoli sentenze specificano che il beneficio di bonifica "diretto e specifico"

deve essere identificato a carico del singolo immobile che gode direttamente di uno specifico beneficio. Il PdC non fornisce nessuna prova, né gli elementi basilari per poter attribuire un qualsiasi beneficio agli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio consortile, e ciò non è conforme alle prescrizioni della normativa.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.31 Sintesi (6)

Il PdC esclude "temporaneamente" dalla contribuzione la città di Brescia, tuttavia compresa nell'area omogenea "AOB.5", area per la quale risulta che alcuni canali scaricano nella rete di bonifica dell'Oglio Mella; non si comprende quindi la ragione della esclusione, che, per gli stessi analoghi e sconosciuti motivi, dovrebbe essere estesa anche al restante comprensorio. L'esclusione del territorio della città di Brescia è palesemente contraddittoria ed inaccettabile, anche perché l'eventuale spesa sostenuta dall'Oglio Mella in questa area viene ingiustamente ed arbitrariamente addossata alle altre aree del Comprensorio, con illegittimo aggravio del carico contributivo e inaccettabile disparità di trattamento.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.32 Sintesi (7)

Il PdC è largamente approssimativo, arbitrario ed assolutamente generico in diverse parti del territorio esaminato. Si è proceduto in modo generalizzato con il calcolo di indici tecnici basati su dati di partenza in gran parte non conosciuti, oppure errati o non corrispondenti ai valori riscontrabili in sito e nelle documentazioni tecniche esistenti. Di conseguenza tutti i valori degli indici tecnici calcolati sono affetti da gravi mancanze, approssimazioni, errori ed imprecisioni, del tutto incompatibili con uno strumento di contribuzione fiscale.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.33 Sintesi (8)

Non sono pubblicate le planimetrie degli indici tecnici che forniscono l'indice tecnico di bonifica. È presente una elencazione di alcuni indici (ad esempio l'indice di intensità di bonifica IIB), in base alla quale si dovrebbe desumere l'estensione delle aree soggette oppure escluse dalla contribuzione. Manca una chiara e palese definizione delle aree da assoggettare a contribuzione.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.34 Sintesi (9)

Nel PdC non vengono fornite indicazioni "in maniera comprensibile e trasparente" come richiesto dalle LG. Si introducono infatti parametri e metodi di calcolo non previsti dalle Linee Guida, in modo non ripercorribile né verificabile. Le mappe sono estremamente sintetiche (scala 1:50.000, cioè 1 mm = 50 metri reali) e risulta praticamente impossibile per il singolo contribuente (soprattutto se poco esperto di vettori n-dimensionali o di leggi di potenza) riuscire anche solo a controllare gli indici tecnici applicati al proprio immobile. In uno strumento che ha ripercussioni contributive, questo è inaccettabile.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.35 Sintesi (10)

I metodi di calcolo dei 4 indici tecnici previsti sono alquanto teorici, largamente arbitrari e criticabili, basate su assunzioni arbitrarie o statistiche in gran parte non aderenti alla realtà, con introduzione di formulazioni teoriche e di parametri non verificabili. Si eseguono, ad esempio, calcoli idrologici a grande scala (senza alcun riguardo per le suddette numerose particolarità del territorio), ma si pretende che i risultati (necessariamente falsati ed approssimativi) siano validi per le singole particelle catastali. I risultati delle elaborazioni non possono essere considerati idonei per determinare alcun tipo di beneficio, né alcun tipo di contributo.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.36 Sintesi (11)

Il PdC fornisce una classificazione teorica di tutto il comprensorio, senza chiarire in modo esplicito a quali aree sarà applicato il contributo di bonifica, risultando un documento volutamente complesso e praticamente inapplicabile.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.37 Sintesi (12)

Ai fini fiscali, il PdC è praticamente inutilizzabile, non fornendo indicazioni specifiche ma solo indicazioni teoriche o generali (a grande scala) dei parametri e degli indici tecnici richiesti (non pubblicati), senza quindi fornire la necessaria dimostrazione del beneficio "specifico e diretto" che dovrebbe invece essere chiaro ed immediatamente calcolabile per ciascun immobile oggetto di futura eventuale tassazione.

Si vedano le risposte alle specifiche osservazioni discusse nei paragrafi precedenti.

3.7.38 Sintesi (13)

A causa delle forti incongruenze esistenti fra i contenuti del Piano di Classifica sia nei confronti della vigente normativa, sia nei confronti delle peculiarità dei territori interessati, si ritiene che il Piano di Classifica non ottemperi alla propria funzione principale, cioè non fornisce alcuna prova o dimostrazione che il Consorzio di Bonifica Oglio Mella eserciti una attività di bonifica tale da giustificare l'emissione di alcun contributo di bonifica, se non per limitatissime aree direttamente scolanti nei canali di bonifica, ancora da definire e dimostrare.

Non si ritiene che il Piano possa essere accettato né che lo stesso possa essere approvato essendo difforme dai requisiti di legge.

Per questi motivi non si ritiene che il PdC predisposto possa essere ragionevolmente utilizzato quale documento di prova dei requisiti richiesti per la definizione e l'imposizione di un contributo di bonifica.

Anche in questo caso appare opportuno sottolineare la ridondanza delle osservazioni presentate. Si rimanda pertanto alle risposte specifiche alle osservazioni riportate nei paragrafi precedenti.

3.8 Osservazione n.8 di Diana Federici del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, a cui si rimanda.

In aggiunta, la sig.ra Diana Federici avanza le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Aggiungono inoltre che la proprietà sopra citata non è allacciata per lo scarico delle acque meteoriche ad alcun canale di bonifica e pertanto non riceve alcun beneficio dalla presenza o meno della rete di canali di bonifica. Tutte le acque meteoriche sono scaricate nel sottosuolo senza alcuna emissione dalla proprietà. Non sussiste quindi alcun beneficio per l'immobile citato derivante dalla attività del Consorzio di Bonifica Oglio Mella né dalla presenza dei canali di bonifica, distanti circa 15 km dall'immobile medesimo.

L'immobile di proprietà per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un bacino di bonifica (BS.1.3) all'interno del quale il Consorzio non gestisce alcun canale di bonifica. Si conferma quindi che, allo stato attuale, l'immobile non gode di alcun beneficio di bonifica ed è escluso dal riparto dei relativi oneri.

3.9 Osservazione n.9 di Agostini-Federici del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione, a cui si rimanda.

In aggiunta, i sig.ri Angelo Agostini e Diana Federici avanzano le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Aggiungono inoltre che la proprietà sopra citata non è allacciata per lo scarico delle acque meteoriche ad alcun canale di bonifica e pertanto non riceve alcun beneficio dalla presenza o meno della rete di canali di bonifica. Tutte le acque meteoriche sono scaricate nel sottosuolo senza alcuna emissione dalla proprietà. Non sussiste quindi alcun beneficio per l'immobile citato derivante dalla attività del Consorzio di Bonifica Oglio Mella né dalla presenza dei canali di bonifica, distanti circa 5 km dall'immobile medesimo.

L'immobile di proprietà per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un bacino di bonifica (BS.1.3) all'interno del quale il Consorzio non gestisce alcun canale di bonifica. Si conferma quindi che, allo stato attuale, l'immobile non gode di alcun beneficio di bonifica ed è escluso dal riparto dei relativi oneri.

3.10 Osservazione n.10 di DF98 srl del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, cui si rimanda.

In aggiunta, il sig. Angelo Agostini avanza le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Aggiungono inoltre che la proprietà sopra citata non è allacciata per lo scarico delle acque meteoriche ad alcun canale di bonifica e pertanto non riceve alcun beneficio dalla presenza o meno della rete di canali di bonifica.

L'immobile di proprietà per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un'area scolante verso la rete di scolo e promiscua gestita dal Consorzio (bacino BS.2.2). L'immobile riceve quindi un beneficio di bonifica pur in assenza di uno scarico diretto sulla rete in gestione al Consorzio Oglio Mella in ragione dei processi idrologici che si innescano nel suolo in seguito ad eventi meteorici. Il proprietario dell'immobile citato nell'osservazione potrà richiedere al Consorzio l'esonero dalla contribuenza di bonifica, qualora si manifestino condizioni particolari di indipendenza di scarico delle acque meteoriche come ad esempio l'esistenza di uno scarico diretto su reticolo principale, o la dispersione

in falda dei deflussi prodotti dall'immobile per mezzo di sistemi tipo pozzi perdenti. Tali situazioni particolari dovranno in ogni caso essere accertate dai tecnici consortili.

3.11 Osservazione n.11 di Lorenzo Buffoli, Luciana Margariti e Maria Buffoli del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, cui si rimanda.

In aggiunta, i sig.ri Lorenzo Buffoli, Luciana Margariti e Maria Buffoli avanzano le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Aggiungono inoltre che la proprietà sopra citata non è allacciata per lo scarico delle acque meteoriche ad alcun canale di bonifica e pertanto non riceve alcun beneficio dalla presenza o meno della rete di canali di bonifica. Non sussiste quindi alcun beneficio per l'immobile citato derivante dalla attività del Consorzio di Bonifica Oglio Mella né dalla presenza dei canali di bonifica, distanti circa 5 km dall'immobile medesimo.

L'immobile di proprietà per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un'area scolante verso la rete di scolo e promiscua gestita dal Consorzio (bacino BS.2.2). L'immobile riceve quindi un beneficio di bonifica pur in assenza di uno scarico diretto sulla rete in gestione al Consorzio Oglio Mella in ragione dei processi idrologici che si innescano nel suolo in seguito ad eventi meteorici.

I proprietari dell'immobile citato nell'osservazione potranno richiedere al Consorzio l'esonero dalla contribuenza di bonifica, qualora si manifestino condizioni particolari di indipendenza di scarico delle acque meteoriche come ad esempio l'esistenza di uno scarico diretto su reticolo principale, o la dispersione in falda dei deflussi prodotti dall'immobile per mezzo di sistemi tipo pozzi perdenti. Tali situazioni particolari dovranno in ogni caso essere accertate dai tecnici consortili.

3.12 Osservazione n.12 di comune di Cologne del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, a cui si rimanda. L'osservazione riporta inoltre testualmente le "sintesi" estratte dalla relazione dello stesso ing. Angelo Agostini, già analizzate e controdedotte al precedente

paragrafo 3.7. Il consorzio prede comunque atto del fatto che il comune - nella nota inviata - esprime parere sfavorevole al Piano pubblicato.

3.13 Osservazione n.13 di comune di Cazzago San Martino del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, a cui si rimanda. L'osservazione riporta inoltre testualmente le "sintesi" estratte dalla relazione dello stesso ing. Angelo Agostini, già analizzate e controdedotte al precedente paragrafo 3.7. Il consorzio prede comunque atto del fatto che il comune - nella nota inviata - esprime parere sfavorevole al Piano pubblicato.

3.14 Osservazione n.14 di comune di Palazzolo sull'Oglio del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, a cui si rimanda. L'osservazione riporta inoltre testualmente le "sintesi" estratte dalla relazione dello stesso ing. Angelo Agostini, già analizzate e controdedotte al precedente paragrafo 3.7. Il consorzio prede comunque atto del fatto che il comune - nella nota inviata - esprime parere sfavorevole al Piano pubblicato.

3.15 Osservazione n.15 di comune di Pontoglio del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, a cui si rimanda.

3.16 Osservazione n.16 di Mario Marcandelli del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Palazzolo sull'Oglio. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.14, a cui si rimanda.

In aggiunta, il sig. Mario Marcandelli avanza le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Aggiunge inoltre quanto segue: nei terreni di proprietà non sono presenti canali e scarichi afferenti a canali di bonifica e l'irrigazione è a pioggia. Le acque pluviali degli immobili di mia proprietà scaricano in pozzi disperdenti.

L'immobile di proprietà di cui al comune di Palazzolo sull'Oglio, foglio 28, mappale 118, per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un'area scolante verso la rete di scolo e promiscua gestita dal Consorzio (bacino BS.2.1). L'immobile riceve quindi un beneficio di bonifica pur in assenza di uno scarico diretto sulla rete in gestione al Consorzio Oglio Mella in ragione dei processi idrologici che si innescano nel suolo in seguito ad eventi meteorici.

Il proprietario dell'immobile citato nell'osservazione potrà richiedere al Consorzio l'esonero dalla contribuenza di bonifica, qualora si manifestino condizioni particolari di indipendenza di scarico delle acque meteoriche come ad esempio l'esistenza di uno scarico diretto su reticolo principale, o la dispersione in falda dei deflussi prodotti dall'immobile per mezzo di sistemi tipo pozzi perdenti. Tali situazioni particolari dovranno in ogni caso essere accertate dai tecnici consortili.

Gli altri immobili di proprietà per i quali viene presentata l'osservazione ricadono attualmente in un bacino di bonifica (BS.1.3) all'interno del quale il Consorzio non gestisce alcun canale di bonifica. Si conferma quindi che, allo stato attuale, tali immobili non godono di alcun beneficio di bonifica ed è escluso dal riparto dei relativi oneri.

3.17 Osservazione n.17 di Federici-Gottardi del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Palazzolo sull'Oglio. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.14, cui si rimanda.

In aggiunta, i sig.ri Laura Federici e Daniele Gottardi avanzano le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Dichiarano l'inesistenza di scarichi nei canali di bonifica e la presenza di pozzi disperdenti

L'immobile di proprietà per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un bacino di bonifica (BS.1.3) all'interno del quale il Consorzio non gestisce alcun canale di bonifica. Si conferma quindi che, allo stato attuale, l'immobile non gode di alcun beneficio di bonifica ed è escluso dal riparto dei relativi oneri.

3.18 Osservazione n.18 di Bernardino Salogni del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Cazzago San Martino. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.13, cui si rimanda.

3.19 Osservazione n.19 di Alberto Agostini del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Cologne. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.12, cui si rimanda.

In aggiunta, il sig. Alberto Agostini avanza le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Aggiunge inoltre quanto segue: dichiara l'inesistenza di scarichi nei canali di bonifica, presenza di pozzi disperdenti nell'immobile di cui sopra.

L'immobile di proprietà per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un'area scolante verso la rete di scolo e promiscua gestita dal Consorzio (bacino BS.2.2). L'immobile riceve quindi un beneficio di bonifica pur in assenza di uno scarico diretto sulla rete in gestione al Consorzio Oglio Mella.

I proprietari dell'immobile citato nell'osservazione potranno richiedere al Consorzio l'esonero dalla contribuenza di bonifica, qualora si manifestino condizioni particolari di indipendenza di scarico delle acque meteoriche come ad esempio l'esistenza di uno scarico diretto su reticolo principale, o la dispersione in falda dei deflussi prodotti dall'immobile per mezzo di sistemi tipo pozzi perdenti. Tali situazioni particolari dovranno in ogni caso essere accertate dai tecnici consortili.

3.20 Osservazione n.20 di comune di Coccaglio del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, a cui si rimanda. L'osservazione riporta inoltre testualmente le "sintesi" estratte dalla relazione dello stesso ing. Angelo Agostini, già analizzate e controdedotte al precedente paragrafo 3.7. Il consorzio prede comunque atto del fatto che il comune - nella nota inviata - esprime parere sfavorevole al Piano pubblicato.

3.21 Osservazione n.21 di comune di Erbusco del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella a firma del dott. Ing. Angelo Agostini, allegate all'osservazione presentata. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.7, a cui si rimanda. L'osservazione riporta inoltre testualmente le "sintesi" estratte dalla relazione dello stesso ing. Angelo Agostini, già analizzate e controdedotte al precedente

paragrafo 3.7. Il consorzio prede comunque atto del fatto che il comune - nella nota inviata - esprime parere sfavorevole al Piano pubblicato.

3.22 Osservazione n.22 di città di Chiari del 21/06/2022

L'osservazione riporta testualmente le sintesi estratte dalla relazione a firma del dott. ing. Angelo Agostini, già analizzate e controdedotte al precedente paragrafo 3.7.

3.23 Osservazione n.23 di Coldiretti Brescia del 21/06/2022

Si prende atto che il Piano di Classifica recentemente presentato costituisce un importante documento di pianificazione generale e lo strumento tecnico-amministrativo atto ad individuare puntualmente i benefici che derivano agli immobili ricadenti nel Comprensorio consortile dalle opere e dalle attività di bonifica.

Per la scrivente Federazione sarà fondamentale che il Piano venga conosciuto, compreso ed accettato da "vecchi e nuovi utenti", stabilendo correttamente gli indici di beneficio, gli indici tecnici ed economici, nonché i parametri per la loro quantificazione, ai fini della equa ripartizione degli oneri consortili sui predetti immobili, che il Consorzio sostiene nello svolgimento delle attività istituzionali e che la legge pone a carico dei consorziati, in ragione del diverso grado di beneficio goduto per effetto dell'attività e delle opere di bonifica. Come sarà decisivo mettere in campo una capillare campagna informativa verso tutti i Consorziati rispetto agli effetti dell'applicazione del Piano di Classifica

Importante sarà poi mettere in atto strategie per avere una maggiore possibilità di azione economica a favore di tutto il territorio del Comprensorio. Scartando – ovviamente – l'ipotesi di aumentare i contributi agli attuali utenti consorziati, rimane la possibilità/necessità di aumentare il bacino di contribuenza, promuovendo la gestione del reticolo che oggi Comuni o altri Enti hanno difficoltà a gestire.

Altrettanto importante che vengono correttamente individuati (ed esplicitati) i criteri di riparto della contribuenza sulla rete promiscua, e che la platea di contribuenti sia effettivamente allargata. Ci permettiamo di sintetizzare la preoccupazione che serpeggia tra gli utenti "irrigui" che abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare: bisogna evitare che il Piano di Classifica porti solo ad una maggiore contribuzione per chi sta già pagando (ovvero gli utenti irrigui), ma che effettivamente coinvolga e concretamente porti a contribuire anche nuovi soggetti (i cosiddetti "civili") che fino ad ora hanno avuto benefici quasi a loro insaputa. Per le rogge a uso promiscuo – ad esempio – si potrebbero prendere in considerazione i mesi di effettivo utilizzo, definendo 3/15 la quota in capo alla irrigazione e in 12/15 la quota in capo alla bonifica.

Ultimo aspetto che permettiamo di evidenziare è la possibilità/necessità – una volta a regime – di mettere in campo le giuste sinergie con le cosiddette "compagnie private" (consorzi irrigui in primis) per gestire la sicurezza idraulica dell'intero territorio.

Proseguendo nell'attività già avviata in sede di elaborazione del piano, il Consorzio intende avviare un'adeguata campagna informativa che favorisca la conoscenza dell'applicazione del Piano di Classificazione una volta che lo stesso sarà approvato. Per quanto riguarda la gestione del reticolo minore dei comuni ricadenti nel comprensorio consortile, il Consorzio conduce da tempo positive interlocuzioni con le amministrazioni comunali che hanno già portato alla stipula di apposite convenzioni. Tale attività sarà via via consolidata.

In riferimento ai criteri di riparto delle spese promiscue, si ribadisce quanto riportato nel capitolo 2 del Piano pubblicato e nell'Allegato 2 (capitolo 12.2).

Per la suddivisione dei costi diretti di natura promiscua tra le funzioni di irrigazione e di bonifica è stato utilizzato il parametro dell'impegno temporale durante il corso dell'anno per l'esercizio e lo svolgimento delle due attività calcolato per i corpi idrici consortili facenti parte del reticolo ad uso promiscuo. Per la suddivisione dei costi indiretti come prima elencati sono state individuate le relative incidenze, ottenute per le singole aree omogenee di bonifica e irrigazione, definite sulla base dei costi diretti specifici e dei costi diretti promiscui singolarmente imputati.

[…]

Il riparto dei costi indiretti generali, del personale d'ufficio amministrativo, del personale tecnico senza mansioni di diretta sovrintendenza del personale di campagna, dei mezzi di trasporto consortili; dei mezzi meccanici consortili, delle officine e dei magazzini; degli oneri patrimoniali, finanziari, assicurativi, tributari e delle spese d'esercizio comuni alle diverse attività consortili è dunque ottenuto in proporzione ai costi diretti attribuiti a ciascuna area omogenea di bonifica e irrigazione.

I criteri di riparto delle spese promiscue indicati dal Consorzio di bonifica determinano una ripartizione dei costi promiscui che, allo stato attuale (certamente suscettibile di variazioni future), si attesta in circa l' 80% in capo alla funzione di irrigazione e circa il 20% in capo alla bonifica.

3.24 Osservazione n.24 di Mazzocchi Cesare e Marco del 21/06/2022

In relazione alla Tavola 03.2 "planimetria dei bacini di Irrigazione" si chiede che i mappali 11-87- 523 -12-255-341-257-260 vengano irrigati con la Roggia Castrina come da planimetria che si allega. La porzione posta in lato sud-ovest del mappale 523, come segnato in mappa, potrebbe essere irrigata con la roggia Trenzana.

La richiesta presentata dagli autori dell'osservazione verrà gestita e analizzata dall'Ufficio Tecnico. Non si ravvisano implicazioni della nota che possano incidere sui contenuti del Piano di Classifica pubblicato, oggetto della presente richiesta di osservazioni.

3.25 Osservazione n.25 di Condominio Corallo del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Cologne. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.12, cui si rimanda.

In aggiunta, la sig.ra Alessia Scalvini avanza le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Aggiunge inoltre quanto segue: la proprietà non usufruisce di scarichi nei canali di bonifica; la proprietà è dotata di pozzi disperdenti.

L'immobile per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un'area scolante verso la rete di scolo e promiscua gestita dal Consorzio (bacino BS.2.2). L'immobile riceve quindi un beneficio di bonifica pur in assenza di uno scarico diretto sulla rete in gestione al Consorzio Oglio Mella in ragione dei processi di drenaggio del suolo che si innescano durante eventi meteorici che insistono nell'area in esame.

L'amministratore dell'immobile citato nell'osservazione potrà richiedere al Consorzio l'esonero dalla contribuenza di bonifica, qualora si manifestino condizioni particolari di indipendenza di scarico delle acque meteoriche come ad esempio l'esistenza di uno scarico diretto su reticolo principale, o la dispersione in falda dei deflussi prodotti dall'immobile per mezzo di sistemi tipo pozzi perdenti. Tali situazioni particolari dovranno in ogni caso essere accertate dai tecnici consortili.

3.26 Osservazione n.26 di Gabriele Zanni del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Palazzolo sull'Oglio. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.14, cui si rimanda.

L'immobile di proprietà per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un bacino di bonifica (BS.1.3) all'interno del quale il Consorzio non gestisce alcun canale di bonifica. Si conferma quindi che, allo stato attuale, l'immobile non gode di alcun beneficio di bonifica ed è escluso dal riparto dei relativi oneri.

3.27 Osservazione n.27 di Alessandra Agostini del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Cologne. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.12, cui si rimanda.

In aggiunta, la sig.ra Alessandra Agostini avanza le proprie osservazioni aggiuntive riportate di seguito:

Aggiunge inoltre quanto segue: la proprietà non usufruisce di scarichi nei canali di bonifica; la proprietà è dotata di pozzi disperdenti (fotografie allegate).

L'immobile per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un'area scolante verso la rete di scolo e promiscua gestita dal Consorzio (bacino BS.2.2). L'immobile riceve quindi un beneficio di bonifica pur in assenza di uno scarico diretto sulla rete in gestione al Consorzio Oglio Mella in ragione dei processi di drenaggio del suolo che si innescano durante eventi meteorici che insistono nell'area in esame.

Il proprietario dell'immobile citato nell'osservazione potrà richiedere al Consorzio l'esonero dalla contribuenza di bonifica, qualora si manifestino condizioni particolari di indipendenza di scarico delle acque meteoriche come ad esempio l'esistenza di uno scarico diretto su reticolo principale, o la dispersione in falda dei deflussi prodotti dall'immobile per mezzo di sistemi tipo pozzi perdenti. Tali situazioni particolari dovranno in ogni caso essere accertate dai tecnici consortili. A tal proposito, si sottolinea come le foto presentate non siano sufficienti, in quanto queste che mostrano esclusivamente dei pozzetti chiusi.

3.28 Osservazione n.28 di Bonardi Giuseppe del 21/06/2022

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Palazzolo sull'Oglio. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.14, cui si rimanda.

Aggiunge inoltre quanto segue: presso gli immobili siti in via Filzi 15/17 in Cologne (BS) è presente un pozzo disperdente per le acque pluviali quindi nulla viene discaricato nei canali di bonifica; anche in relazione ai terreni siti in Chiari non vi è alcuno scarico nei canali di bonifica in quanto tutta l'acqua piovana viene assorbita dai terreni stessi.

L'immobile di proprietà in Cologne, ricade attualmente in un bacino di bonifica (BS.1.3) all'interno del quale il Consorzio non gestisce alcun canale di bonifica. Si conferma quindi che, allo stato attuale, tale immobile non gode di alcun beneficio di bonifica ed è escluso dal riparto dei relativi oneri.

L'immobile in Chiari ricade attualmente in un'area scolante verso la rete di scolo e promiscua gestita dal Consorzio (bacino BS.2.1). L'immobile riceve quindi un beneficio di bonifica pur in assenza di uno scarico diretto sulla rete in gestione al Consorzio Oglio Mella in ragione dei processi di drenaggio del suolo che si innescano durante eventi meteorici che insistono nell'area in esame.

Il proprietario dell'immobile citato nell'osservazione potrà richiedere al Consorzio l'esonero dalla contribuenza di bonifica, qualora si manifestino condizioni particolari di indipendenza di scarico delle acque meteoriche come ad esempio l'esistenza di uno scarico diretto su reticolo principale, o la dispersione in falda dei deflussi prodotti dall'immobile per mezzo di sistemi tipo pozzi perdenti. Tali situazioni particolari dovranno in ogni caso essere accertate dai tecnici consortili.

3.29 Osservazione n.29 di Paolo Franceschetti del 21/06/2022

Si premette che l'osservazione è presentata dal sig. Paolo Franceschetti in qualità di affittuario di immobili ricadenti nel perimetro comprensoriale.

L'osservazione è presentata al fine di avanzare osservazioni di pari contenuto a quanto presentato al Consorzio di bonifica Oglio Mella da parte del comune di Cologne. Tali osservazioni sono analizzate e controdedotte nell'apposita sezione 3.12, cui si rimanda. L'immobile per il quale viene presentata l'osservazione ricade attualmente in un bacino di bonifica (BS.1.3) all'interno del quale il Consorzio non gestisce alcun canale di bonifica. Si conferma quindi che, allo stato attuale, tale immobile non gode di alcun beneficio di bonifica ed è escluso dal riparto dei relativi oneri in ragione dei processi di drenaggio del suolo che si innescano durante eventi meteorici che insistono nell'area in esame.

4 MODIFICHE AL PIANO DI CLASSIFICA

Rispetto al Piano di Classifica pubblicato in data 12/5/2022, la versione aggiornata riporta le modifiche derivanti dalla contro-deduzione delle osservazioni sopra analizzate , nonché quelle apportate alla precedente versione derivanti da errori materiali riscontrati in sede di revisione della documentazione, come di seguito descritto:

RELAZIONE

Capitolo	Titolo	Descrizione modifica
3.1.	Suddivisione del comprensorio in aree omogenee per la bonifica	Revisione parziale della descrizione delle sei aree omogenee
3.1.	Suddivisione del comprensorio in aree omogenee per la bonifica	Eliminata la tabella 2 (numerazione versione Piano pubblicato)

3.2.1.1.4	Calcolo del volume di deflusso specifico	Aggiunta Tabella 4 (nuova numerazione) – Altezza di pioggia critica con durata 1 ora per un tempo di ritorno pari a 20 anni per comune nel comprensorio Aggiunta Tabella 5 (nuova numerazione) - Altezza di pioggia critica con durata 12 ore per un tempo di ritorno pari a 20 anni per area omogenea nel comprensorio.
3.2.1.4	Indice di intensità del servizio di bonifica - IIB	Revisione Tabella 8 (nuova numerazione ex tab. 7) - Densità della rete di scolo e promiscua e indice di intensità del servizio di bonifica (IIB) per area omogenea di bonifica (AOB) e bacino idraulico (alla data di redazione del Piano) con aggiunta dei dati precedentemente non riportati relativi al bacino BS.5.3 (Torrente Vaila).
4.1	Suddivisione del comprensorio in aree omogenee per l'irrigazione	Revisione parziale della descrizione delle quattro aree omogenee

CARTOGRAFIA

Tavola	**Titolo**	**Descrizione modifica**
2.1	Planimetria delle opere di bonifica	Revisione parziale identificazione reticolo
2.3	Planimetria delle aree omogenee di bonifica	Identificazione bacini di scolo a lago o in golena
3.1	Planimetria delle opere di irrigazione	Revisione parziale identificazione reticolo